



NOTAIO
MATTIA CHIARA
TORINO

REP. N. 3952

RACC. N. 3430.....

ATTO DI RICOGNIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA.....

Registrato a Torino DP II

L'anno duemilaventitre.....

Il giorno ventitre del mese di marzo.....

Il

.....(23/03/2023).....

In Acqui Terme, nel fabbricato posto in Via Monteverde, con accesso dal c.n. 12, al piano terreno.....

al n.

Innanzitutto a me Dottor MATTIA CHIARA, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,.....

.....E' PRESENTE LA SIGNORA:.....

- LUPO CARMELA, nata a Grogna (AL) il giorno 11 aprile 1956, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra, codice fiscale: LPU CML 56D51 E188Y,.....

la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante del "Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS", con sede legale in Acqui Terme (AL), Piazza Duomo n. 12, codice fiscale: 96002570065, munita degli occorrenti poteri per quanto infra.....

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, al quale.....

.....PREMETTE CHE.....

1) con verbale del 13 marzo 2005, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 31 marzo 2005 al n. 3953, e successivamente riprodotto in forma pubblica con atto ricevuto dal Notaio Paride Marini Elisei di Roma in data 3 novembre 2005, rep. n. 19615/4275, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 22 novembre 2005 al n. 16131, l'Assemblea Straordinaria del CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) approvava il testo dello Statuto dell'Associazione medesima;.....

2) in data 21 giugno 2008, l'Assemblea Nazionale del CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) ha approvato all'unanimità modifiche agli articoli 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 20 (venti), 21 (ventuno), 22 (ventidue), 23 (ventitre) e 24 (ventiquattro) dello Statuto, depositandolo in atti del medesimo Notaio con verbale in data 5 febbraio 2009, rep. n. 21735/5703, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 25 febbraio 2009 al n. 6097;.....

3) in data 9 giugno 2012, l'Assemblea Nazionale del CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) ha approvato, all'unanimità, la modifica dell'art. 102 (centodieci) di detto Statuto, depositandolo in atti del medesimo Notaio con verbale in data 30 agosto 2012, rep. n. 23279/6789, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 11 settembre 2012, al n. 22485, al quale lo Statuto nella sua versione aggiornata è stato allegato sotto la lettera "C";.....

4) con verbale del 5 giugno 2021, ricevuto dal Notaio Martina Manfredonia di Roma, Rep. n. 283/211, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 10 giugno 2021 al n. 119369, l'Assemblea Nazionale del CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) - Associazione di Promozione sociale - al fine di adeguarlo alle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore - ha approvato il testo aggiornato di detto Statuto, dando mandato al relativo Consiglio di apportare al verbale e allo Statuto le modifiche eventualmente

necessarie;.....

5) con verbale del 25 novembre 2022, ricevuto dal Notaio Martina Manfredonia di Roma, Rep. n. 1096/785, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 2 dicembre 2022 al n. 39875, il Consiglio Nazionale del CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) - Associazione di Promozione sociale - al fine di adeguarlo alle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore - ha approvato il testo di detto Statuto, nella versione attualmente vigente;

6) in conseguenza di quanto ai precedenti punti 4) e 5), con verbale in data 16 gennaio 2023 - che si allega al presente atto sotto la lettera "A" (Verbale e Statuto) per farne parte integrante e sostanziale - l'Assemblea Straordinaria del "Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS", sulla falsariga dello Statuto del CENTRO SPORTIVO ITALIANO (C.S.I.) - Associazione di Promozione e di cui sopra, approvava e dunque introduceva il proprio Statuto in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;.....

7) al fine dell'ottenimento della personalità giuridica, è stata redatta dalla dottoressa Sardu Anna, nata ad Alghero (SS) il 18 gennaio 1955, domiciliata in Tortona (AL), Corso Montebello n. 54, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria al n. 527/A, nonché all'Ordine dei Revisori Contabili al n. 52955, perizia di stima in data 6 febbraio 2023, asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data odierna, rep. n. 3951, allegata al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale - dalla quale risulta che il patrimonio netto della società ha un valore superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila)......

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,.....

si dà atto di quanto segue.

La comparente, nella sua qualità, dichiara:.....

a) che il "Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS" è privo di un proprio atto costitutivo stante la "sua insussistenza e irrecuperabilità" come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;.....

b) di rappresentare il "Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS" in forza della nomina di cui al verbale di Assemblea in data 31 gennaio 2021, che si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale;.....

c) che il "Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS" è retto dallo Statuto, come sopra allegato;.....

d) che il patrimonio dell'Associazione medesima, quale risultante dalla sopra allegata perizia di stima a firma della dottoressa Sardu Anna, non ha subito variazione tali da incidere sensibilmente sui valori in essa riportati.

Si richiedono le esenzioni dall'imposta di bollo e di registro previste dalle leggi vigenti, stante la finalità del presente atto.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente che lo approva.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su tre fogli di cui occupa quattro intere facciate e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore diciannove e trenta.

In originale firmato:.....

Carmela LUPO.....
Mattia CHIARA - Notaio.....



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE

"COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI ALESSANDRIA APS"

Il giorno 16, del mese di gennaio, dell'anno 2023, alle ore 18.30, si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dell'Associazione "**Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS**", (di seguito anche "Comitato Territoriale" o "Associazione"), con sede legale in Acqui Terme, Piazza Duomo, 12, indetto con regolare avviso scritto fatto pervenire con comunicazione via posta elettronica del 15-12-2022 ai sensi degli artt. 50 e 16 dello Statuto.

Sono presenti la Presidente Territoriale, LUPO Carmela, il Consiglio, nonché le associazioni che risultano regolarmente affiliate alla data di convocazione come sopra indicata, in persona del loro legale rappresentante *pro tempore* o suo delegato:

- A.S.D. CASA DEL GIOVANE VIRTUS;
- A.S.D. POLISPORTIVA DI COMITATO C.S.I. ACQUI TERME;
- FOGLI;
- A.S.D. POLISPORTIVA AIRONE 2021;
- ORANGYMNASTICA A.S.D.;
- A.S.D. VALLEBELBO SPORT;
- SPAZIOLIBERO;
- GRUPPO PALLAVOLO GAME OVER A.S.D.;
- BASKET BOLLENTE 1963;
- CENTRO CINOFILO ACQUI TERME;
- MONFERRATO NORDIC WALKING;
- A.S.D. GRUPPO DI CAMMINO MAURIZIO MONDAVIO;
- A.S.D. COUNTRY CLUB;
- NOI CUOREGIOVANE APS-ASD;
- A.S.D. CINGHIALTRACKS;
- LAGHETTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;
- ORATORIO PASTORALE GIOVANILE DIOCESI DI ACQUI;
- BOCCIOFILA MORSASCHESE 1092 A.S.D. - A.P.S.;
- A.S.D. CASTERVE'.

Presiede l'Assemblea Territoriale la Presidente, LUPO Carmela, la quale nomina come Segretario della riunione il Sig. RIPANE Amedeo, con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci del Comitato Territoriale e rilevato che il numero dei presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 17 dello Statuto, dichiara l'Assemblea del Comitato Territoriale validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Discussione in merito alla volontà di mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017, confermando la volontà espressa in sede di costituzione dell'Associazione;**
2. **Adozione dello statuto del Centro Sportivo Italiano APS ed integrazione della denominazione Sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**
3. **Varie ed eventuali.**

Il "CENTRO SPORTIVO ITALIANO APS" (di seguito anche solo "CSI - APS"), e di conseguenza i Comitati Regionali e i Comitati Territoriali, non dispongono di un atto costitutivo redatto per iscritto; esso si è costituito attraverso i passaggi di seguito precisati.

Il CSI - APS è sorto nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (F.A.S.C.I.) costituitasi nel 1906 e sciolta dal regime fascista nel 1927. La Federazione Attività Ricreative Italiana (F.A.R.I.) fu costituita nel 1945 come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Entrambe le associazioni - rispettivamente per il settore maschile e quello femminile - si sono unificate nel 1971, dandosi uno Statuto unitario, depositato in data 3 maggio 1979 in Reggio Emilia. Nel 1976 il CSI - APS è stato riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) quale Ente di Promozione Sportiva.

Nel 1979, con decreto del Ministero dell'Interno, è stato riconosciuto Ente con finalità assistenziali. Il CSI - APS ha struttura democratica ed opera attraverso i propri organismi centrali, regionali e territoriali su tutto il territorio nazionale e la vita del CSI - APS quale Associazione, è regolata dagli artt. 36 e ss. del c.c., che riconoscono efficacia nell'accordo intervenuto tra gli associati (nella fattispecie concretizzato nelle disposizioni dello Statuto e Regolamento dell'Associazione) che attribuisce sia pure in un unitario disegno di finalità associative, autonomia sufficiente alle singole componenti (Comitati Territoriali, Comitati Regionali e Consiglio Nazionale) tali da rendere titolari di legittimazione processuale e sostanziale.

1. Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le ragioni per le quali si rende necessario confermare la volontà espressa in sede di costituzione in merito all'assunzione della qualifica di APS da parte dell'Associazione. In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale devono essere costituite da un numero di associati almeno pari a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Come precisato dal Ministero del lavoro nella nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, tale requisito numerico deve essere presente sin dal momento della costituzione dell'ente. Preso atto che l'Associazione è stata costituita con un numero di soci inferiore a detto minimo, per sanare tale carenza, in linea con le indicazioni fornite dalla citata nota ministeriale, occorre adottare una nuova delibera per ribadire la volontà di mantenere la qualifica di APS, espressa con il voto favorevole di un numero di associati tale da soddisfare il requisito numerico di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017.

2. Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, la Presidente, LUPO Carmela, illustra all'Assemblea del Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano APS (di seguito anche solo "CSI - APS") il percorso statutario di adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o "CTS").

Le modifiche oggi proposte muovono, infatti, dall'esigenza del Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS di allinearsi allo Statuto dell'Associazione Nazionale, come da ultimo approvato in data 25 novembre 2022, di cui il Comitato Territoriale fa parte quale espressa struttura periferica del CSI - APS ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.

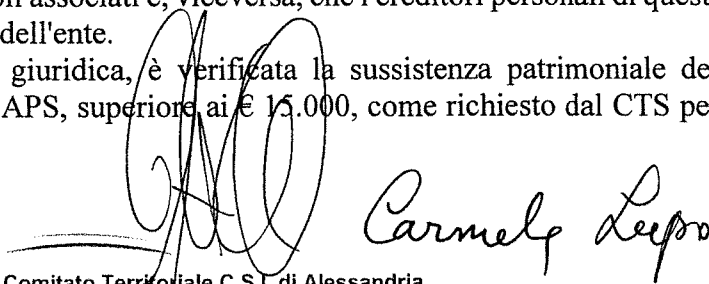
In particolare, il Presidente Territoriale evidenzia l'opportunità di adottare il testo di Statuto recante le modifiche di conformità al CTS sia al fine di mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale del Terzo Settore nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sia in quanto articolazione di una rete associativa nazionale del Terzo Settore. In questo senso, il Presidente precisa altresì l'opportunità del Comitato Territoriale di adottare il testo di Statuto del CSI - APS, come da ultimo modificato in data 25 novembre 2022. Si tratta, a ben vedere, di una decisione in linea con gli orientamenti di prassi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Circolare n. 2 del 5 marzo 2021). In particolare, alla luce della citata Circolare, si ribadisce la possibilità per il CSI - APS di dotarsi di un unico testo statutario che ciascun Comitato Regionale e Territoriale, aderente alla rete, faccia proprio ed adotti senza apportarvi alcuna modifica. Come illustrato anche in sede di Assemblea Nazionale, si tratta di un'impostazione che tiene conto della previsione di una disciplina esaustiva sul funzionamento e organizzazione dei relativi enti costituenti i diversi livelli organizzativi del CSI - APS e che, a ben vedere, garantirà un'uniformità statutaria in linea con la visione identitaria del CSI - APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del modello di Statuto evidenziando le ultime modifiche approvate di adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore, dello Statuto del CSI - APS, redatto in atto pubblico in data 25 novembre 2022.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea del Comitato Territoriale si pronunci in merito all'adozione del suddetto Statuto del CSI - APS.

3. Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega all'Assemblea la volontà di acquisizione della personalità giuridica, il cui riconoscimento determina la totale separazione tra l'ente e le persone che lo compongono. L'Associazione riconosciuta opera dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri. Esse sono infatti soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell'ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto. Da tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell'ente non possono chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi non possono rivalersi sul patrimonio dell'ente.

Al fine dell'ottenimento della personalità giuridica, è verificata la sussistenza patrimoniale del Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS, superiore ai € 15.000, come richiesto dal CTS per le Associazioni.



DELIBERA

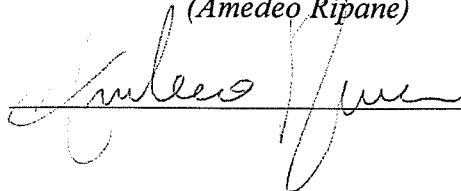
1. di mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.lgs n.117 del 2017, variando inoltre la ragione sociale in Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS;
2. di adottare il testo di Statuto del Centro Sportivo Italiano APS, come da ultimo modificato in data 25 novembre 2022 in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3. di voler acquisire la personalità giuridica, demandando al Consiglio del Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS le pratiche formali per l'asseverazione del patrimonio e la trasmissione al Notaio per formalizzare la richiesta di riconoscimento.

In quanto Associazione dotata della qualifica di APS, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Verbale viene chiuso alle ore 19.30.

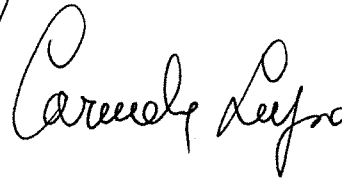
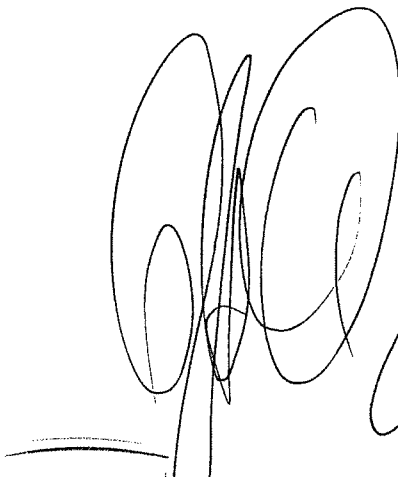
Acqui Terme, 16 gennaio 2023

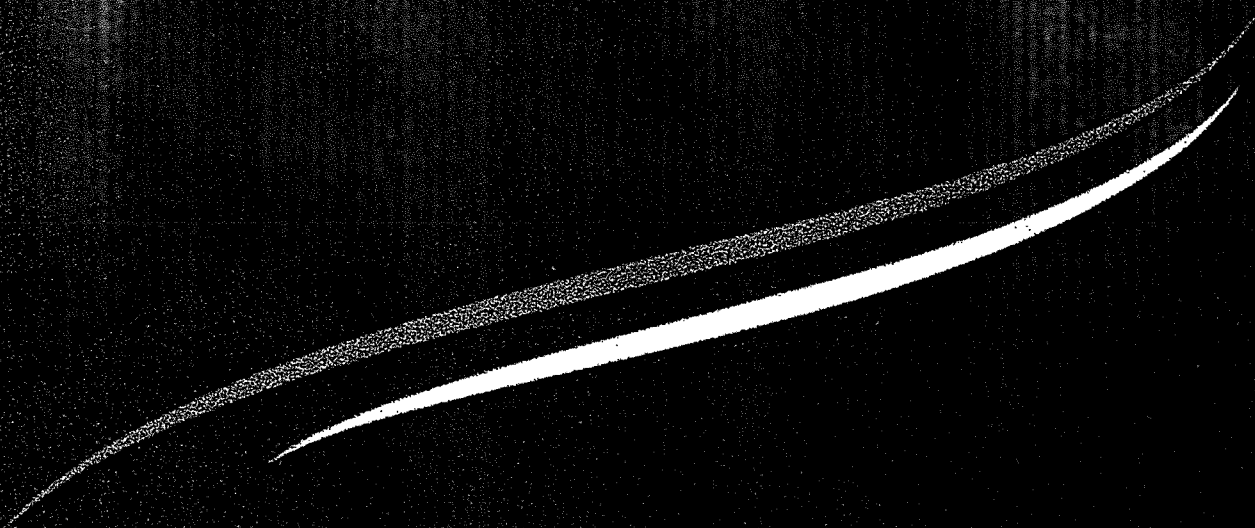
Il Segretario verbalizzante
(*Amedeo Ripane*)



La Presidente

del Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS
(*Carmela Lupo*)





CENTRO SPORTIVO ITALIANO

STATUTO

PREMESSA

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale (d'ora in avanti anche denominato C.S.I. APS o "Associazione Nazionale") è sorto nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (F.A.S.C.I.), costituitasi nel 1906 e sciolta nel 1927 durante il regime fascista.

La Federazione Attività Ricreative Italiane (F.A.R.I.) fu costituita nel 1945, come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.

Entrambe le organizzazioni, rispettivamente per il settore maschile e quello femminile, ebbero come fine di offrire ai giovani la possibilità di vivere l'attività sportiva in una visione cristiana dell'uomo.

Nel 1971 le due associazioni si sono unificate nell'attuale C.S.I. APS, dandosi uno statuto unitario.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale, traducendo nell'azione sportiva gli orientamenti della Chiesa Italiana, accoglie il compito della promozione sportiva al servizio degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l'esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli oratori e delle parrocchie, assumendone fino in fondo le finalità educative.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale, oltre al forte legame con gli orientamenti della Chiesa Italiana e dell'azione pastorale nelle Comunità Parrocchiali e negli Oratori, ribadisce la sua centralità nella promozione e nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi della società ribadendo la sua azione volta all'educazione attraverso lo sport.

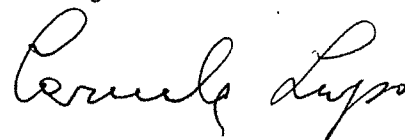
Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale intende testimoniare il valore dello sport come strumento per promuovere politiche di promozione dell'accoglienza, della salute, dell'occupazione, delle pari opportunità, della salvaguardia dell'ambiente, della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, della coesione ed integrazione sociale, della prevenzione e promozione dell'agio, dell'interculturalità, della promozione sportiva scolastica, del volontariato sportivo internazionale, del contrasto al doping, del libero associazionismo, dei diritti allo sport e attraverso lo sport.

Allo stesso tempo, il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale condivide e vive la propria proposta educativa al fianco delle atlete e degli atleti, delle dirigenti e dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri e degli educatori sportivi, avendo a cuore, nella consapevolezza della complessiva interculturalità, la importante testimonianza cui sono chiamati.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale si adopera per contribuire alla progettazione e messa in atto di nuove politiche sportive, promuovendo azioni, progetti e percorsi di coerenza valoriale all'interno del sistema sportivo italiano ed internazionale, consolidando alleanze educative con le federazioni sportive, le discipline associate, gli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 1 – Denominazione, scopi e riconoscimenti

1. Il Centro Sportivo Italiano - Associazione di promozione sociale (in seguito anche C.S.I.), sia come livello nazionale che come strutture territoriali si configura quale associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e ss. codice civile

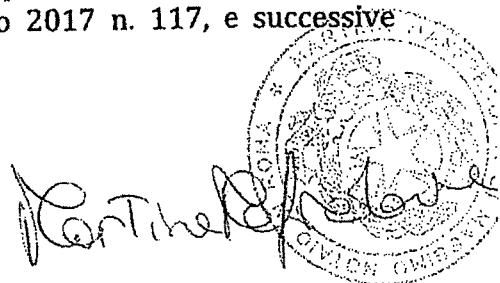


e dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il C.S.I. è riconosciuto quale Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica dal Comitato Italiano Paralimpico, nonché quale Ente con finalità assistenziali con decreto del Ministro dell'Interno.

2. L'Associazione è denominata **"Centro Sportivo Italiano - Associazione di promozione sociale"**, in forma abbreviata **"C.S.I. - APS"**) per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

In quanto associazione di promozione sociale, il Centro Sportivo Italiano - APS assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di **"Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore"** ovvero l'acronimo **"APS"**.

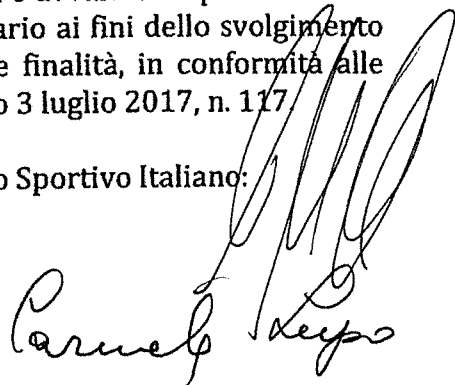
3. Il Centro Sportivo Italiano - APS è costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.
In particolare, il Centro Sportivo Italiano - APS si propone il perseguimento di finalità sportive, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio indicate nell'articolo seguente.
4. È riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e, limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, è sottoposto al controllo del C.O.N.I. a norma dell'art. 26, comma 3 - quater - dello Statuto del C.O.N.I. in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23.7.1999 n° 242 e successive modificazioni. Svolge attività paralimpica e a tal fine è riconosciuto dal C.I.P.
5. È facoltà dell'associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.
6. Il Centro Sportivo Italiano è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di animazione cristiana e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.).
7. È altresì riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali.
8. Il Centro Sportivo Italiano - APS è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed è iscritto, previa migrazione ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
9. Laddove il Centro Sportivo Italiano - APS, a livello nazionale, ottenga l'iscrizione nella sezione "reti associative" del Registro unico nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà la qualifica di rete associativa del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni.



10. L'associazione ha struttura democratica ed opera attraverso organi centrali e strutture periferiche riconosciute, dotate di propria soggettività e autonomia e che a tal fine adottano il presente statuto su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione degli associati e dei tesserati ad ogni livello.
11. Promuove un movimento sportivo che vive l'esperienza dello sport come processo educativo, di crescita, di impegno, di aggregazione e promozione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Realizza le proprie attività integrando politiche sociali attraverso lo sport, anche negli ambiti più complessi e marginali, al servizio e per il benessere di tutti, con una spiccata sensibilità per i soggetti che esprimono i maggiori bisogni individuali e sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e ispirandosi ai valori della carità e della solidarietà.
12. Garantisce e promuove il decentramento e la piena soggettività ed autonomia dei comitati territoriali e regionali che rappresentano la storia e i valori dell'associazione nei rispettivi territori di competenza, così come stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 - Attività

1. Il C.S.I. e le sue Strutture regionali e territoriali svolgono prioritariamente:
 - attività sportive dilettantistiche: agonistiche e non agonistiche, anche attraverso modalità competitive, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto e in coerenza con i Regolamenti tecnici federali e con i principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I.;
 - attività sportive amatoriali e attività ludico-motorie con scopi di ricreazione, aggregazione sociale, salute, benessere psico-fisico, maturazione personale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva dilettantistica;
 - attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori associativi nonché per insegnanti di attività motorie e sportive delle scuole dell'obbligo e non nell'ambito della didattica sulla motricità e lo sport e sul ruolo della tutela alla salute che esso riveste, di cui all'allegato 1 della Direttiva n. 170 del 21/03/2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - attività sussidiarie di servizi ai soci, di carattere culturale, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva, nonché editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
2. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Centro Sportivo Italiano:



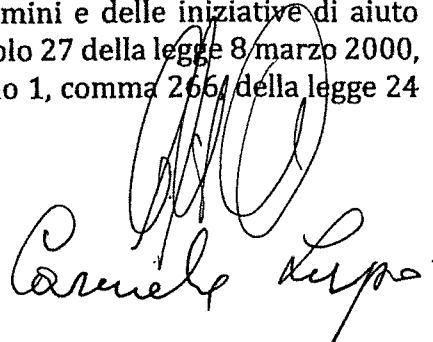
- promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
- promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, su tutto il territorio italiano, diffondendone il carisma specifico anche all'estero, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato internazionale, sia europeo sia extraeuropeo;
- promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
- promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
- promuove ed organizza corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di interessi legittimi, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse, nonché attraverso norme di tesseramento specifiche, approvate dagli organi competenti dell'associazione;
- promuove la cultura dell'innovazione e dell'impresa sociale nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

4. Il C.S.I. e le sue Strutture regionali e territoriali, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuovono, organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche. Potranno svolgere in via principale anche le ulteriori attività di interesse generale indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che qui si riportano:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ai sensi della lett. a);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni ai sensi della lett. c);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della lett. d);



- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi della lett. e);
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi della lett. f);
- f) formazione universitaria e post-universitaria ai sensi della lett. g);
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi della lett. h);
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi della lett. i);
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi della lett. k);
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa ai sensi della lett. l);
- k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi della lett. m);
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi della lett. n);
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ai sensi della lett. p);
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi della lett. u);
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lett. v);
- p) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi della lett. w);



- q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi della lett. y);
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lett. z).
5. In armonia con i principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva, il Centro Sportivo Italiano contribuisce alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento degli E.P.S. sancito dal C.O.N.I.
6. Per il perseguimento delle sue finalità, il Centro Sportivo Italiano promuove la diffusione dello sport per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta una particolare attenzione alle iniziative rivolte alle condizioni di marginalità e disabilità.
7. Perseguendo l'educazione cristiana attraverso lo sport, realizza la propria azione educativa e di servizio pastorale, con specifica attenzione e dedizione per l'infanzia e l'adolescenza, attivando ogni forma di valorizzazione e di tutela dei minori che sono in Italia, anche in sinergia e in rete con altre agenzie educative.
8. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione svolge a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
9. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione Nazionale potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:
- a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
10. Nel perseguimento delle comuni finalità, gli organi centrali, i comitati territoriali e regionali del C.S.I. possono:
1. acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici;
2. svolgere iniziative socio-culturali;



3. svolgere attività di tempo libero, educative e formative;
 4. detenere quote di società che svolgano attività connesse ai propri fini; sottoscrivere buoni di risparmio, buoni del tesoro, acquisire titoli e quote di qualsiasi natura, purché non a scopo di speculazione, ma al fine di remunerazione di fondi patrimoniali; prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali, anche in favore di terzi; intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari, partecipare a gare ed appalti per forniture e servizi attinenti alle attività costituenti l'oggetto sociale;
 5. costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali e al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1;
 6. svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti del Terzo settore non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.
11. Il C.S.I. potrà svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
A tal fine, è compito del Consiglio nazionale la concreta individuazione di dette attività purché si svolgano nel rispetto dei citati limiti e condizioni, in conformità al decreto previsto dal citato art. 6 d. lgs. 117/17.
 12. Il C.S.I. può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
 13. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportiva dovrà fare capo all'ente e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse di secondo livello.

Titolo I

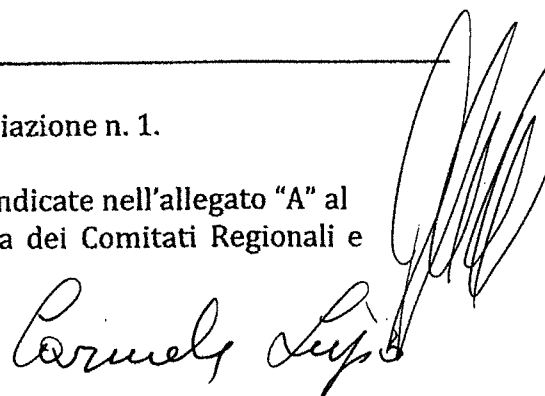
DURATA – SEDE – ASSOCIATI – TESSERAMENTO

Art. 3 – Durata

1. Il C.S.I. ha durata illimitata.

Art. 4 – Sede e loghi associativi

1. La sede nazionale del C.S.I. è posta in Roma, Via della Conciliazione n. 1.
2. I comitati regionali e territoriali del C.S.I. avranno le sedi indicate nell'allegato "A" al presente statuto. Eventuali modifiche di sedi di competenza dei Comitati Regionali e



Territoriali del C.S.I. deliberate dalle rispettive assemblee avranno efficacia solo in seguito alla loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale del C.S.I.

3. Il Consiglio Nazionale potrà, anche in ragione del numero degli enti associati, istituire Comitati Interregionali e, previo parere del Comitato Regionale competente, Comitati Interprovinciali qualora lo richiedano le esigenze del territorio e le possibilità operative con le modalità previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale. Eventuali modifiche all'allegato "A" non costituiranno modifica del presente statuto e potranno essere assunte anche dal Consiglio Nazionale.

4. Il segno distintivo del Centro Sportivo Italiano è chiamato a rappresentare visivamente e simbolicamente l'Associazione. Il logotipo del Centro Sportivo Italiano, è costituito dall'acronimo CSI (senza punteggiatura e in carattere maiuscolo) che evolve in una forma morbida e dinamica come può essere il tracciato di una pista di atletica. Il logotipo CSI, accompagnato o meno dalla specifica Centro Sportivo Italiano, è segno distintivo dell'Associazione ed è al contempo marchio commerciale. Viene utilizzato per caratterizzare tutta la comunicazione istituzionale dell'Associazione, nonché le iniziative di tipo commerciale dallo stesso intraprese. Responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo è la Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. I colori associativi sono l'arancio e il blu.

Art. 5 - Associati e tesserati

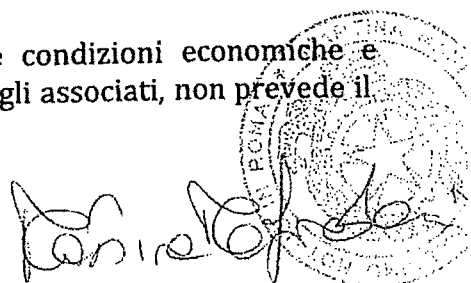
1. Sono associati (in seguito anche affiliati) del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche, le università, le associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, O.N.L.U.S., pro-loco, cooperative sociali, enti del Terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del C.S.I. che ne facciano richiesta attraverso la procedura di affiliazione e la cui richiesta sia accettata dagli organi competenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.

2. Sono tesserati al C.S.I. tutte le persone fisiche, associate o meno ai soggetti affiliati, le quali condividono le finalità di cui alla premessa e all'art. 1 del presente Statuto e svolgono in modo volontario le attività promosse dal soggetto affiliato nell'ambito del C.S.I.

3. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi, attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale delle ASD/SSD, devono essere costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 così come modificata dalla L. 128/04 o sulla base di quanto previsto dall'art. 1 L. 205/17 ed impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive del C.O.N.I., nonché alla pratica delle discipline indicate nell'allegato alla delibera C.N. C.O.N.I. 1569/2017 e sue eventuali modificazioni.

4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il



diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 – Affiliazione degli associati al C.S.I.

1. Il Consiglio nazionale stabilisce le norme e le modalità per l'affiliazione, il tesseramento ed i loro rinnovi annuali, attraverso deliberazioni, regolamenti ed ogni altro tipo di provvedimento che riterrà necessario. Le strutture territoriali saranno tenute a recepire e ad uniformarsi a dette indicazioni, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale.

2. I soggetti di cui all'art. 5 comma 1 si affiliano al Centro Sportivo Italiano presso la Presidenza Nazionale nei casi previsti dal regolamento ovvero per il tramite di un comitato territoriale. La domanda di affiliazione deve essere presentata dal soggetto che intende associarsi alla Presidenza Nazionale o al Comitato Territoriale competente, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e da apposito regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai documenti richiesti. Si definisce comitato territoriale competente quello della provincia amministrativa in cui ha sede legale il soggetto che intende affiliarsi. Nei casi in cui nello stesso territorio provinciale insistano più comitati territoriali, la relativa competenza sarà definita da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, sentiti i Comitati regionali. Nelle more dell'adozione del Regolamento, i comitati territoriali mantengono le prassi seguite fino all'approvazione del presente statuto.

3. Per ottenere l'affiliazione al C.S.I. sono richiesti i seguenti requisiti:

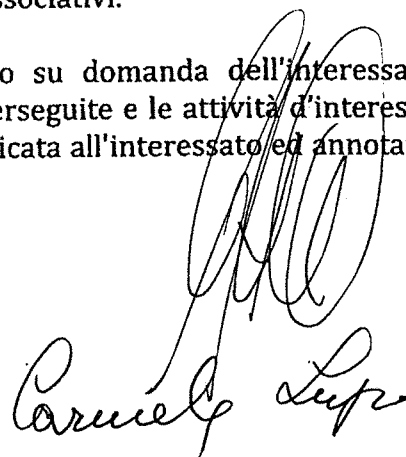
- a) l'impegno di tesserare non meno di sette persone fisiche associate;
- b) l'adesione espressa ed incondizionata al presente Statuto e ai regolamenti del C.S.I. nazionali e delle strutture territoriali di appartenenza. Nonché per i soggetti che intendessero iscriversi al registro C.O.N.I. l'espresso riconoscimento delle norme e delle direttive di detto ente e del C.I.P.;
- c) Uno statuto conforme alle norme di legge esistenti in materia in relazione alla tipologia di soggetto che intende associarsi.

4. È espressamente escluso il rapporto associativo a tempo determinato.

5. Il vincolo associativo, perfezionato con la domanda di affiliazione, è a tempo indeterminato e viene meno solo in presenza di una causa di recesso o di esclusione. La volontà di rimanere associato al C.S.I. dovrà essere annualmente riconfermata attraverso la procedura di rinnovo amministrativo dell'affiliazione e con il pagamento della prescritta quota associativa il cui mancato versamento costituisce causa di esclusione.

6. L'ente che intende essere ammesso come associato è tenuto a presentare al Consiglio territoriale apposita domanda scritta, allegando copia del proprio statuto e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.



8. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

9. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

10. La domanda di affiliazione o di rinnovo annuale della stessa al C.S.I. presentata attraverso un Comitato Territoriale ha valore anche di richiesta di ammissione come associato al Comitato Territoriale presso cui è presentata e a quello Regionale di competenza intendendosi come tale quello in cui ha sede il Comitato Territoriale presso cui è avvenuta l'affiliazione.

Art. 7 – Cause di cessazione dal C.S.I.

1. I soggetti affiliati decadono dal vincolo associativo per:

- a) recesso volontario;
- b) mancato rinnovo amministrativo della affiliazione nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale;
- c) revoca deliberata dal Consiglio Nazionale per il venir meno dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o del versamento della relativa quota annua di rinnovo della stessa.

2. Il venir meno del vincolo associativo nei confronti del C.S.I. produce anche la decadenza del vincolo associativo con il Comitato Regionale e Territoriale di appartenenza.

3. Avverso il provvedimento di cui al punto 1. c) è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

4. Causa di cessazione è altresì l'esclusione di cui al successivo articolo.

5. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate, le quali sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

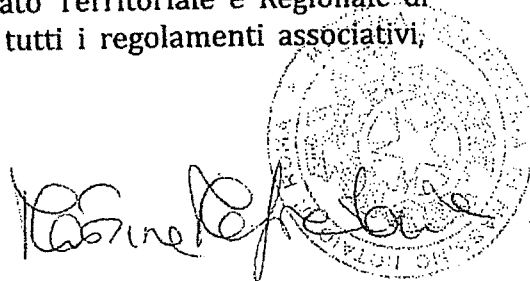
Art. 8 – Esclusione

1. Possono essere esclusi gli affiliati che adottino comportamenti, compiano atti o rilascino dichiarazioni incompatibili con la loro appartenenza al C.S.I. o che siano stati colpiti da provvedimento di radiazione definitivo comminato da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

2. Il procedimento relativo è promosso d'ufficio dal Procuratore associativo nazionale, anche su istanza di altri associati, tesserati o organi dell'ente ed è decisa dal Collegio Nazionale dei Probiviri, che si pronuncia in unico grado in via definitiva.

Art. 9 - Obblighi e diritti degli associati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati e tesserati al C.S.I. il presente Statuto, i regolamenti dell'ente, quelli del Comitato Territoriale e Regionale di competenza, le deliberazioni, le decisioni dei suoi organi e tutti i regolamenti associativi,



nonché le norme del C.O.N.I., ivi comprese quelle previste dal codice di comportamento sportivo e quelle sull'antidoping e ad adempiere a tutti gli obblighi di carattere economico derivanti dall'appartenenza al C.S.I. La quota associativa non è trasferibile a terzi ad alcun titolo.

2. Ogni associato affiliato ha diritto ad un voto.

3. Ogni associato affiliato ha diritto:

- di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee territoriali di propria competenza, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza al C.S.I.;
- di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli dall'associazione.

4. Ciascun affiliato, a tutti i livelli Nazionale, Regionale e Territoriale, ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Ha diritto di ottenere a proprie spese estratti dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della Associazione. La presidenza dovrà, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dell'associato consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

Art. 10 – Obblighi e diritti dei tesserati

1. Possono essere tesserati del C.S.I. le persone fisiche, indipendentemente dalla loro nazionalità, per cui ciascun affiliato ne faccia richiesta attraverso le modalità previste ed i regolamenti vigenti.

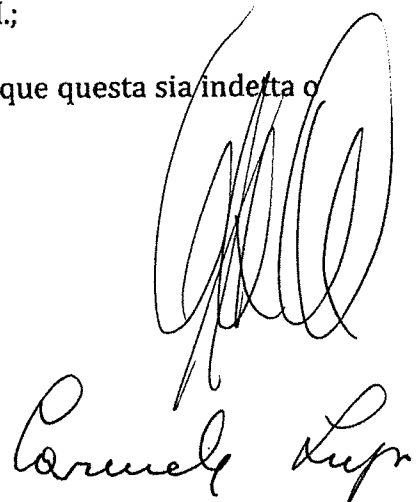
2. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del C.S.I. attraverso gli affiliati tramite i quali hanno presentato domanda e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive sia nazionali che territoriali del C.S.I..

3. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti del C.S.I. nazionale e territoriali, del Codice di comportamento sportivo e delle norme antidoping emanate dal C.O.N.I.

4. Gli stessi cessano di appartenere al C.S.I. per:

- a) perdita della qualifica di associato del C.S.I. da parte del soggetto affiliato tramite il quale è stato tesserato;
- b) mancato rinnovo della tessera;
- c) radiazione disposta dai competenti organi del C.S.I.;

5. I tesserati al C.S.I. acquistano diritto a svolgere attività ovunque questa sia indetta o organizzata da realtà aderenti o riconosciute dal C.S.I..



6. Le modalità di tesseramento dei dirigenti associativi, degli arbitri, dei giudici di gara e di particolari categorie di soggetti sono stabilite attraverso apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

7. Il tesseramento al C.S.I. ha validità dalla sua sottoscrizione fino al termine della stagione sportiva di riferimento e dovrà annualmente essere rinnovato con le modalità indicate dal Consiglio Nazionale. La decorrenza del medesimo è fissata dal Consiglio Nazionale sulla base delle varie discipline praticate.

8. Non potranno essere tesserati i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

9. Non potranno inoltre essere tesserati per un periodo di dieci anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. La Segreteria provvederà ad emettere apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

10. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

Titolo II

GLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Art. 11 – Ruolo e presenza nel C.S.I. degli Assistanti ecclesiastici

1. A tutti i livelli dell'associazione, nazionale e territoriale, partecipa un assistente ecclesiastico, con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I., attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

L'assistente ecclesiastico nazionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, su proposta di una terna di nomi, da parte del Presidente Nazionale.

Gli assistenti ecclesiastici regionali e territoriali sono nominati dalla competente autorità ecclesiastica.

2. L'assistente ecclesiastico partecipa, senza voto deliberativo, ai consigli e alle presidenze delle strutture in cui opera.

3. La durata del mandato dell'assistente ecclesiastico è di cinque anni, salvo differenti indicazioni delle autorità ecclesiastiche che lo hanno nominato.

Titolo III

ORGANI E ORGANISMI

Art. 12 – Organi

1. Sono organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I.:

- a) l'Assemblea Nazionale, Regionale e Territoriale;
- b) il Presidente Nazionale, Regionale e Territoriale;
- c) il Consiglio Nazionale, Regionale e Territoriale;



- d) la Presidenza Nazionale, Regionale e Territoriale;
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti e il Revisore contabile regionale e territoriale;
- f) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- g) l'Ufficio del Procuratore associativo nazionale;
- h) gli organi di giustizia sportiva.

2. Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

Art. 13 – Organismi

1. Sono organismi centrali del C.S.I.:

- la Consulta nazionale dei comitati regionali;
- la Consulta nazionale dei comitati territoriali;
- le Commissioni tecniche;
- la Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.

Art. 14 – L'Assemblea Nazionale

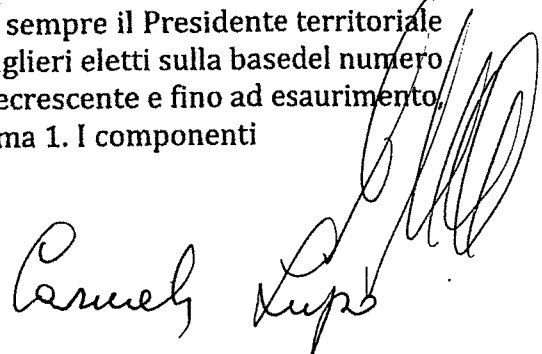
1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano del C.S.I. e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 – Composizione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale e dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità:

- a) Comitati Territoriali che hanno fino a 50 affiliati: un delegato;
- b) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 51 e 150: due delegati;
- c) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 151 e 300: tre delegati;
- d) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 301 e 500: quattro delegati;
- e) Comitati Territoriali che hanno 501 affiliati o oltre: cinque delegati.

2. I legali rappresentanti degli enti affiliati solo al C.S.I. nazionale avranno diritto ad un voto e non potranno partecipare per delega all'assemblea. Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato stesso al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale, divisi per il numero dei delegati ammessi ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore. Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti all'Assemblea Nazionale i componenti del Consiglio Territoriale. Il primo delegato sarà sempre il Presidente territoriale eletto, successivamente saranno indicati quali delegati i consiglieri eletti sulla base del numero di voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, del numero di delegati indicati al comma 1. I componenti



del Consiglio Territoriale che non rientrassero nel numero dei delegati effettivi assumeranno il ruolo di supplenti.

3. I delegati nazionali e i loro supplenti devono essere necessariamente tesserati al C.S.I. e restano in carica per l'intera durata del loro mandato di consiglieri. Decadono come delegati con la decadenza, per qualsivoglia motivo determinata, della loro carica di consiglieri territoriali. Il delegato non può delegare altro delegato.

4. In caso di indisponibilità dei delegati eletti, parteciperà all'assemblea il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo, in ordine decrescente, maggior numero di preferenze nelle Assemblee Territoriali. In mancanza, il numero dei voti del Comitato Territoriale saranno espressi dai delegati rimasti.

5. Assistono all'Assemblea nazionale, il Presidente Nazionale, i componenti del consiglio nazionale, i consiglieri di presidenza, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i membri degli Organi centrali di giustizia, i candidati alle cariche associative, il Presidente onorario, se nominato, l'Assistente Ecclesiastico, i Presidenti dei Comitati Regionali e le persone invitate dal Presidente Nazionale.

Art. 16 - Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva è convocata e celebrata dal Presidente del C.S.I. a seguito di delibera del Consiglio Nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente entro il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

2. Le assemblee elettive Territoriali e Regionali dovranno essere svolte prima dell'assemblea nazionale elettiva e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI. Nel caso in cui un Comitato Regionale o Territoriale non provveda alla convocazione della propria assemblea elettiva nel termine indicato, il Consiglio Nazionale è autorizzato alla nomina di un commissario ad acta che provvederà a detti adempimenti e a quelli a ciò conseguenti.

3. L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria, elegge, con votazioni separate e distinte, il Presidente Nazionale e ne approva il programma di mandato, il Consiglio Nazionale, il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, il Collegio Nazionale dei Probiviri e, ogniqualvolta previsto, provvede all'integrazione dei componenti degli organi centrali. L'Assemblea Nazionale provvede altresì alla nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore associativo nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 9 dei Principi fondamentali degli Enti di Promozione Sportiva del CONI.

4. L'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla ricostituzione degli organi decaduti, secondo le norme specifiche stabilite dal presente Statuto.

5. Le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, anche mediante modalità elettroniche, purché sia garantita la segretezza del voto, la certezza e la trasparenza delle procedure approvate dal consiglio nazionale.

6. L'Assemblea Nazionale, in via straordinaria, può altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli affiliati. Detta assemblea potrà essere

competente a deliberare, con le maggioranze di cui al comma successivo, la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale e/o del Presidente Nazionale e/o della Presidenza nazionale.

7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto previsto al successivo art. 19 è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari aventi titolo a partecipare ai lavori; l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorsa un'ora dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni assembleari è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti partecipanti alla votazione. Le schede bianche rilevano ai fini del quorum deliberativo. Le astensioni e i voti nulli non rilevano.

Art. 17 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima. La convocazione è inviata a mezzo pec o raccomandata ai Comitati Territoriali e Regionali, pubblicata su comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del C.S.I. La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito al precedente art. 15 comma 1. I delegati, a tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale dove riceveranno la convocazione della assemblea di propria pertinenza.

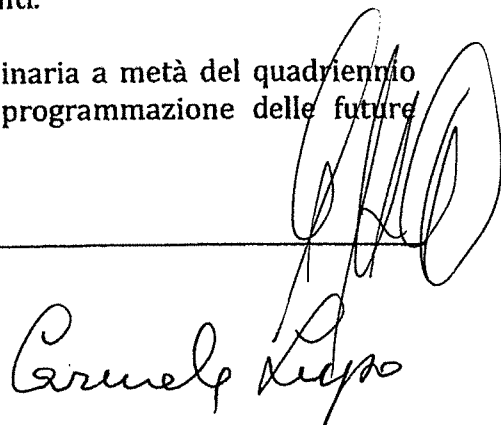
2. Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Nazionale almeno quindici giorni prima perché si possa procedere alla convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri della assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'assemblea stessa, validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea.

3. Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli organi nazionali, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno 20 giorni prima la celebrazione dell'assemblea.

4. Le assemblee convocate per la modifica dello Statuto o per l'eventuale scioglimento del C.S.I. sono regolate da norme specifiche di cui agli articoli seguenti.

5. L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata in sessione ordinaria a metà del quadriennio sociale, per l'aggiornamento sulle attività associative e la programmazione delle future iniziative dell'Associazione.

Art. 18 – Modifiche dello statuto



1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale o presentate al Consiglio Nazionale anche da almeno il 30% degli affiliati.

2. Il Consiglio Nazionale indice l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 del presente Statuto.

3. Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'assemblea straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

4. Per l'approvazione delle suddette proposte di modifica, è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei voti partecipanti alla votazione.

Art. 19 – Scioglimento del C.S.I. e devoluzione del patrimonio

1. La proposta di scioglimento del C.S.I. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale appositamente convocata in sessione straordinaria dal Consiglio Nazionale o su richiesta scritta e motivata di almeno il 65% degli affiliati.

2. Per deliberare lo scioglimento del C.S.I. e la devoluzione del patrimonio occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di delegati che rappresentino almeno i tre quarti degli affiliati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale, si applicano le disposizioni vigenti in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare

- in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione impostadalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, individuate dall'Assemblea Nazionale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

4. L'eventuale delibera di scioglimento del C.S.I. produce automaticamente lo scioglimento di ogni Comitato Regionale e Territoriale, il cui patrimonio avrà la destinazione vincolata prevista per il patrimonio del C.S.I. Nazionale.

5. Nel caso in cui si addivenisse allo scioglimento di un Comitato Regionale o Territoriale, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al C.S.I. Nazionale, in quanto associazione del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 20 – Elezione del Presidente Nazionale



1. L'Assemblea Nazionale elegge ogni quattro anni, su collegio unico nazionale, con elezione diretta e segreta il Presidente Nazionale.

2. La candidatura alla carica di Presidente nazionale deve essere presentata da un tesserato al C.S.I. e deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 300 affiliati appartenenti ad almeno 15 Comitati Territoriali, in rappresentanza di almeno 2 collegi elettorali, con le quali si elegge il Consiglio Nazionale.

3. Viene eletto Presidente Nazionale il candidato che ottiene il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi. Le schede bianche valgono ai fini del quorum deliberativo. Le astensioni e le schede nulle non rilevano.

4. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

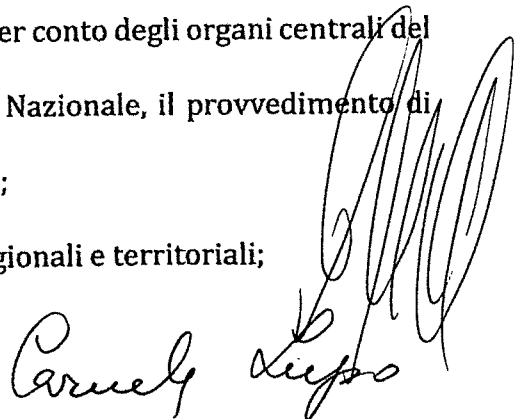
In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

Tali principi si applicano, per quanto compatibili, anche al livello regionale e a quello territoriale.

Art. 21 – Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati. Egli:

- a) ha la rappresentanza istituzionale e politica di tutta l'associazione e quella legale del livello nazionale ferma restando la rappresentanza legale attribuita ai Presidenti dei Comitati Territoriali e Regionali, in virtù della loro autonomia giuridica e patrimoniale come previsto dal presente statuto;
- b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del C.S.I. e nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- c) ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi centrali del C.S.I.;
- d) concede ai tesserati, su conforme parere del Consiglio Nazionale, il provvedimento di grazia;
- e) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Nazionali;
- f) convoca e presiede le Assemblee Nazionali;
- g) convoca e presiede le Consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali;



h) nomina, revoca e sostituisce i Coordinatori di Area, previa ratifica approvata a maggioranza dal Consiglio Nazionale.

2. In caso di suo temporaneo impedimento o assenza, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in mancanza, dall'altro Vice presidente in carica. In caso di impedimento contemporaneo anche dei Vice presidenti, il Consiglio Nazionale, convocato dalla Presidenza entro 10 giorni dalla notizia, elegge al proprio interno un reggente con funzioni di legale rappresentante preposto a sovrintendere all'ordinaria amministrazione per un periodo massimo di 6 mesi. Al termine di tale periodo, qualora non sia stata ristabilita la piena disponibilità del Presidente Nazionale o di uno dei Vice, si dovrà procedere a convocare l'assemblea elettiva in sede straordinaria. Tale articolo si applica anche all'elezione del Presidente Regionale e di quello Territoriale.

Art. 21-bis – Numero di mandati

1. A norma dell'art. 4, comma 1, della L. n. 8/2018, il Presidente e i membri degli organi direttivi di gestione centrali e territoriali restano in carica per quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati nella medesima carica.

Art. 22 – Il Consiglio Nazionale

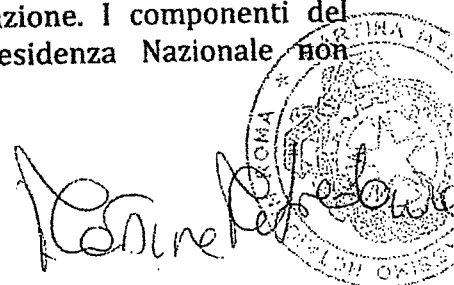
1. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica per quattro anni. Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dai consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea Nazionale nel numero determinato dal successivo art. 23.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi erano venuti a conoscenza.

2. Il Consiglio Nazionale:

- a) determina le linee programmatiche del C.S.I. e i necessari strumenti per la loro attuazione;
- b) cura e vigila l'andamento della vita e le attività del C.S.I.;
- c) elegge nel suo seno, su proposta del Presidente Nazionale, uno o più Vicepresidenti, e da 3 a 5 consiglieri, componenti della Presidenza Nazionale;
- d) ratifica a maggioranza dei presenti la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area proposti dal Presidente Nazionale;
- e) nomina la Commissione nazionale arbitri e giudici di gara, le Commissioni tecniche nazionali la cui composizione e funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento;
- f) approva i regolamenti necessari all'organizzazione dell'associazione;
- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo della associazione. I componenti del Consiglio Nazionale che siano anche membri della Presidenza Nazionale non prenderanno parte al voto sul bilancio;



- h) approva il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle apposite linee guida ministeriali predisposto dalla Presidenza Nazionale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- i) dispone il commissariamento dei Comitati Regionali e Territoriali per impossibilità di funzionamento o sussistenza di gravi motivi di cui all'art. 39 co. 8 del presente statuto;
- j) esprime il suo parere vincolante sui provvedimenti di grazia di competenza del Presidente Nazionale;
- k) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al Coni ed ai propri affiliati e tesserati;
- l) concede, con motivata deliberazione, provvedimenti di amnistia e di indulto;
- m) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- n) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale non proceda alla approvazione del bilancio consuntivo dovrà essere convocata, entro gg. 30, l'assemblea straordinaria che dovrà deliberare definitivamente sulla approvazione di detto bilancio.

4. Il Presidente Nazionale, in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale, illustra gli obiettivi annuali e le linee strategiche del suo mandato, sulla scorta del programma presentato in Assemblea Nazionale.

5. La disposizione sulla durata della carica e il limite dei mandati di cui al primo comma del presente articolo e al primo comma dell'art. 21-bis si applicano anche ai componenti degli organi regionali e territoriali.

Art. 23 – Modalità di elezione del Consiglio Nazionale

1. I consiglieri nazionali in numero di 32 sono eletti dall'Assemblea Nazionale attraverso 3 collegi interregionali che sono così composti:

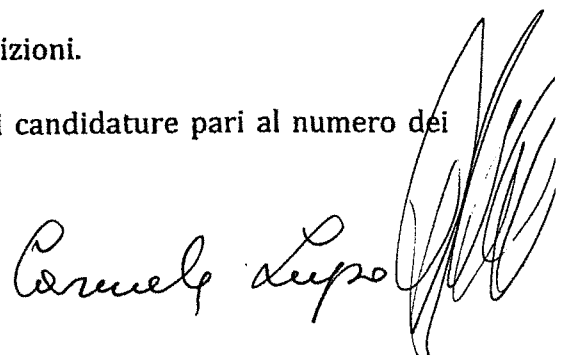
- a) collegio n. 1 "nord": Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
- b) collegio n. 2 "centro": Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
- c) collegio n. 3: "sud e isole": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Il collegio che conta il numero maggiore di affiliati elegge 16 consiglieri, gli altri due collegi 8 consiglieri ciascuno. È consentita la candidatura in un solo collegio.

3. Ciascuna candidatura per l'elezione a consigliere nazionale deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte degli affiliati aventi diritto di voto, che è così determinato:

- a) Collegio che elegge 16 consiglieri: 50 sottoscrizioni;
- b) Collegi che eleggono 8 consiglieri ciascuna: 25 sottoscrizioni.

4. Ogni associato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei consiglieri assegnati al collegio elettorale del quale fa parte.



5. Ciascun delegato ha diritto ai voti corrispondenti al numero di affiliati che rappresenta e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere arrotondandolo all'unità inferiore. Ogni delegato vota solo per i candidati al Consiglio Nazionale espressione del collegio elettorale di appartenenza.

6. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Nazionale dovrà essere comunque garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Art. 24 – Funzionamento del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale funziona in seduta plenaria o per commissioni sulla base di apposito regolamento.

2. Deve comunque riunirsi in seduta plenaria almeno 2 volte l'anno.

3. Esso, inoltre, può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o della Presidenza Nazionale.

4. Il Consiglio Nazionale in seduta plenaria è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.

5. La convocazione delle riunioni del Consiglio Nazionale in seduta plenaria, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo pec o raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

6. La seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri aventi diritto al voto, tra cui, necessariamente, il Presidente o, in sua assenza, almeno uno dei due Vicepresidenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve quelle per le quali lo statuto non preveda maggioranze diverse.

7. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ivi comprese le modalità di convocazione delle stesse, è stabilito dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Potranno far parte delle commissioni consiliari anche non componenti del Consiglio Nazionale qualora ritenuto opportuno.

Art. 25 – Partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale

1. Del Consiglio Nazionale fanno parte senza voto deliberativo:

- a) l'Assistente ecclesiastico nazionale;
- b) i Presidenti di Comitato Regionale;
- c) il Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
- d) i Coordinatori di Area.

2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche altre persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 26 – Dimissioni dei Consiglieri nazionali

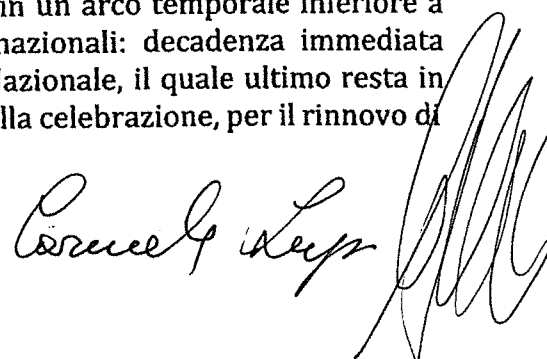
1. Ciascun consigliere nazionale cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento al C.S.I. o per impedimento definitivo.
2. Al consigliere nazionale dimissionario o impedito definitivamente dal poter partecipare ai lavori del consiglio, subentra il primo dei non eletti nel suo collegio di elezione sempre che questi abbia ottenuto almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
3. Il Consiglio Nazionale potrà deliberare la decadenza del consigliere assente ingiustificato ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale.

Art. 27 – Integrazione del Consiglio Nazionale

1. Qualora non sia stato possibile integrare il Consiglio Nazionale con candidati non eletti ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, il Consiglio rimarrà nei suoi pieni poteri, pur se in numero ridotto, a condizione che siano comunque presenti almeno il 50% degli eletti per ogni circoscrizione.
2. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Nazionale, si procederà alla convocazione dell'assemblea elettiva straordinaria entro sessanta giorni per l'elezione suppletiva necessaria a ricostituire il plenum del Consiglio nel numero e nei collegi nei quali si sia determinata la vacanza.

Art. 28 – Decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale deve essere garantita la continuità della gestione associativa.
2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale sono le seguenti:
 - a) dimissioni del Presidente Nazionale: in caso di dimissioni decade il Presidente e il Consiglio Nazionale. Il Presidente e il Consiglio Nazionale resteranno in carica unicamente per svolgere i compiti di ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
 - b) in caso di dichiarata impossibilità del Presidente, resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) ed il Consiglio Nazionale in *prorogatio* per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
 - c) impedimento definitivo del Presidente Nazionale: decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a); in caso di impedimento temporaneo la funzione verrà assunta dal vicepresidente vicario;
 - d) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei consiglieri nazionali: decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di



- tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
- e) la decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli consiglieri non determina la decadenza dell'organo se non rientranti nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c);
 - f) mancata approvazione anche da parte della assemblea straordinaria del bilancio del C.S.I. ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 3 o mozione di sfiducia da parte dell'assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 c. 6: resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche.

3. Non può essere eletto membro del Consiglio Nazionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

4. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Nazionale, o di qualunque altro organo nazionale, sono irrevocabili.

Art. 29 - Le Consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali

1. Sono istituite le Consulte nazionali dei comitati regionali e di quelli territoriali. Sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un Vicepresidente nazionale. Vi partecipano tutti i Presidenti Regionali e Territoriali in carica o loro delegati. Si riuniscono su convocazione del Presidente Nazionale e quando ne facciano richiesta almeno il 25% dei componenti della Consulta dei comitati territoriali e il 40 % dei componenti della Consulta dei comitati regionali.

La convocazione è a cura del Presidente nazionale e avviene via posta elettronica. Possono essere convocate anche contestualmente allo svolgimento dell'assemblea elettiva.

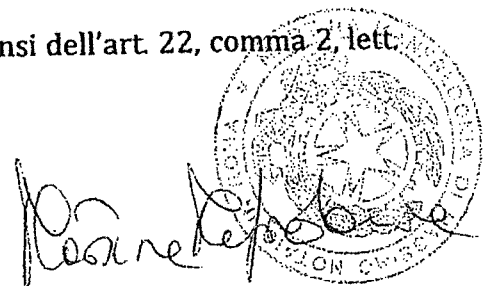
2. Vi partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico nazionale, i consiglieri nazionali, quelli di presidenza e i Coordinatori di Area, se invitati.

3. Esse hanno compiti consultivi e propositivi sullo sviluppo delle diverse attività del C.S.I. in materia di costi di affiliazione e tesseramento, di programmazione e regolamentazione dell'attività sportiva e formativa, di politiche territoriali, di organizzazione delle strutture periferiche. Al loro interno, le consulte lavorano sia in sedute comuni, sia in sessioni specifiche per contenuti, territorialità, altre affinità di rilievo, individuate all'interno della Consulta medesima. Le Consulte possono essere convocate anche in seduta congiunta.

Art. 30 - La Presidenza Nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta da:

- il Presidente Nazionale;
- uno o più Vicepresidenti nazionali, scelti tra i consiglieri nazionali, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) del presente Statuto.
- da 3 a 5 componenti eletti tra i consiglieri nazionali ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) del presente Statuto.



Questi ultimi sono indicati dal Presidente Nazionale nella riunione di insediamento del Consiglio Nazionale che ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta oppure chiedere di differirla nel primo Consiglio Nazionale utile.

2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, i Coordinatori di Area, se nominati, e l'Assistente ecclesiastico nazionale. Dovrà essere invitato il Presidente del Collegio dei revisori dei conti in quei casi in cui sono all'ordine del giorno argomenti di natura economico-finanziaria.

3. La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo del C.S.I.:

- a) attua le decisioni del Consiglio Nazionale;
- b) coordina l'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Territoriali e degli associati del C.S.I., istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) assume in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione utile;
- d) cura le entrate e le spese dell'associazione sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale;
- e) concede, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi alle società e associazioni sportive dilettantistiche che lo richiedono e ne hanno i requisiti;
- f) si occupa del personale e dei rapporti di lavoro dell'associazione.
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

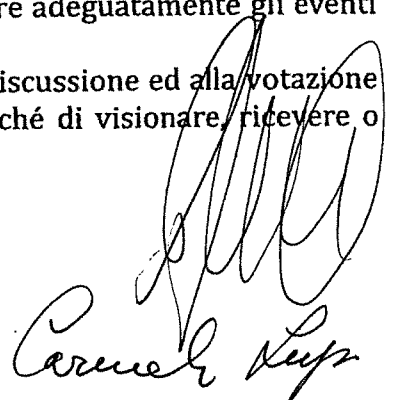
4. Le riunioni della Presidenza Nazionale sono convocate dal Presidente Nazionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Nazionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

5. La Presidenza Nazionale decade con il Consiglio Nazionale.

6. La Presidenza Nazionale designa il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Nazionale.

7. Le riunioni della Presidenza Nazionale e di tutti gli organi e organismi si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Art. 31 – I Coordinatori d'Area

1. Il Presidente Nazionale propone la nomina da 2 a 6 Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa. Al momento del suo insediamento, definisce i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate con compiti gestionali di attuazione del programma di governo del Presidente.
2. Il Consiglio Nazionale, nella riunione di insediamento, ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta, oppure chiedere di differirla nel primo Consiglio nazionale utile.
3. Il Consiglio Nazionale ratifica, a maggioranza, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area, se proposta dal Presidente Nazionale.
4. La Presidenza Nazionale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo incarico che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Nazionale che lo ha proposto.
5. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Nazionale.
6. I Coordinatori di Area, per l'attuazione del programma e delle attività gestionali delle varie aree, secondo le indicazioni operative della Presidenza Nazionale, potranno riunirsi in un Coordinamento delle Aree presieduto e convocato dal Presidente Nazionale, al quale parteciperanno anche i Vicepresidenti nazionali e l'Assistente ecclesiastico nazionale e, su invito del Presidente nazionale, altre persone ritenute utili per gli argomenti in discussione.

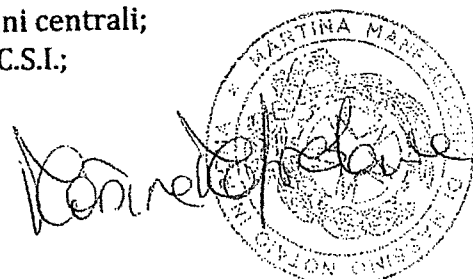
Art. 32 - Il Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, tutti eletti con votazioni separate dall'assemblea. I componenti devono essere scelti tra soggetti, anche non tesserati, in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione. Solo il Presidente del Collegio nazionale deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori legali.
2. Il collegio è validamente costituito e delibera con la maggioranza dei membri.
3. Quanto previsto dal presente statuto per il collegio dei revisori dei conti nazionali si applica, per quanto compatibile, ai revisori unici regionali e territoriali.

Art. 33 – Compiti del Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è l'organo di controllo dell'Associazione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme del codice civile. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa degli organi centrali;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità del C.S.I.;



- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- e) esprimere parere sul bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- f) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
- g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
- h) svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del d. lgs. 117/17.

2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito libro dei verbali e sottoscritto dagli intervenuti.

3. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti può, dietro autorizzazione preventiva della Presidenza Nazionale, disporre ispezioni e procedere ad accertamenti, direttamente o attraverso la collaborazione di ispettori o del revisore del comitato appositamente nominato, presso tutti gli organi centrali e presso tutti i Comitati Regionali e Territoriali del C.S.I. richiedendo a tal fine la collaborazione dei Revisori territoriali. Le risultanze delle ispezioni, comportanti rilievi, devono essere immediatamente rese note alla Presidenza Nazionale e all'Ufficio del procuratore associativo nazionale.

4. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 117/17 l'Assemblea Nazionale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio nazionale dei Revisori dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea Nazionale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 34 – Candidatura dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti

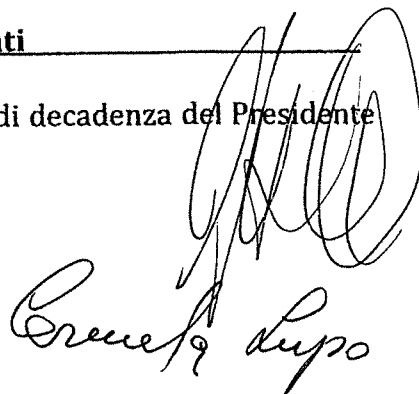
1. I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea Nazionale ordinaria e durano in carica quattro anni. Le candidature al Collegio nazionale dei Revisori dei conti e alle cariche di Revisori contabili dei Comitati Regionali e Territoriali possono anche essere presentate da soggetti non tesserati al C.S.I.

2. Chiunque può candidarsi, possedendo i requisiti previsti, depositando la propria candidatura almeno 20 giorni prima la data di svolgimento dell'assemblea presso la Presidenza Nazionale.

3. Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati che raggiungono il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi della graduatoria dei votati.

Art. 35 – Decadenza del Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti non decade in caso di decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale.



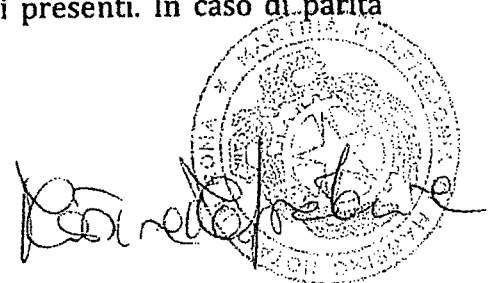
2. Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 36 - Il Collegio nazionale dei Proviviri

1. Il Collegio nazionale dei Proviviri è l'organo di giustizia endoassociativa del C.S.I.
2. Esso è competente a deliberare, inappellabilmente, da amichevole compositore, su tutti i ricorsi avverso le decisioni degli organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I., sulla presentazione delle candidature, le modalità di svolgimento delle assemblee, le revoche del tesseramento, le controversie tra organi, tra tesserati e tra questi ultimi e gli affiliati e in ogni altro caso espressamente previsto dal presente Statuto.
3. Avverso i commissariamenti degli organi territoriali è ammesso il ricorso al plenum del collegio secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.
4. Lo svolgimento della sua attività è disciplinato dal regolamento giurisdizionale.
5. Al Collegio dei Proviviri nazionale deve essere affidata anche la competenza delle controversie che sorgono all'interno delle strutture regionali e territoriali del C.S.I. e che non siano di competenza degli organi di giustizia sportiva.

Art. 37 - Composizione e funzionamento del Collegio nazionale dei Proviviri

1. Il Collegio nazionale dei Proviviri è composto da nove membri, tesserati al C.S.I., eletti dall'Assemblea Nazionale su collegio unico nazionale. Dura in carica quattro anni. Il collegio, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.
2. Il Collegio si costituisce in collegi interregionali (nord, centro, sud) ogniqualvolta sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di prima istanza sulla base di apposito regolamento. Ciascun collegio interregionale è composto da 3 componenti, nominati dal Presidente e si riunisce presso la sede del Comitato della regione presso cui ha sede il ricorrente.
3. Il Collegio nazionale si costituisce in Collegio unico nazionale, alla presenza di tutti i suoi componenti, con sede in Roma, ogniqualvolta sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di seconda istanza.
4. Non possono partecipare al Collegio di seconda istanza i membri che hanno fatto parte di quello che si è pronunciato in prima istanza.
5. Il Collegio nazionale dei probiviri si riunisce in sessione plenaria nelle materie stabilite dal presente statuto o nei casi previsti dai regolamenti associativi.
6. In tutte le sue riunioni il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.



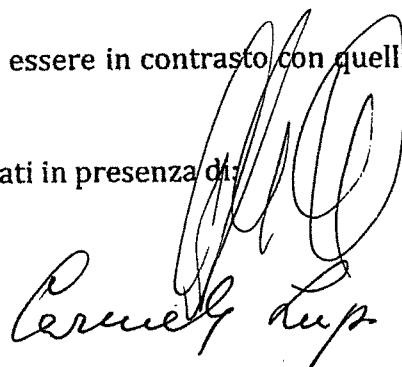
Art. 38 – Decadenza del Collegio nazionale dei Probiviri

1. I membri del Collegio nazionale dei Probiviri cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi subentrerà nel Collegio il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno 1 voto. In assenza il Collegio rimarrà costituito con i membri rimanenti.
2. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica da parte del Presidente, il componente più anziano di età convoca entro 30 giorni il Collegio che provvede all'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Collegio decade in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica della metà più uno dei suoi componenti. In tal caso dovrà svolgersi, entro 90 giorni, un'Assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione del nuovo Collegio.
4. La decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio che cessa comunque dalla carica alla sua scadenza naturale.

Titolo IV LE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI DEL C.S.I.

Art. 39 – Principi e condizioni dello sviluppo territoriale

1. Le strutture periferiche dell'Associazione sono i Comitati Regionali e quelli Territoriali.
2. I principi di costituzione e mantenimento delle strutture periferiche sono regolati dalle norme del presente statuto e dell'apposito regolamento proposto dalla Presidenza Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale.
3. Il decentramento delle funzioni e dei compiti istituzionali, amministrativi ed organizzativi è condizione essenziale ed indispensabile per lo sviluppo dell'Associazione.
4. I Comitati Regionali e Territoriali hanno propria e autonoma soggettività giuridica e sono costituiti in forma di associazione non riconosciuta. Sussistendone i presupposti potranno richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 14 e ss, cod. civ. o art. 22 codice terzo settore e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
5. I Comitati Regionali e quelli Territoriali sono legalmente rappresentati rispettivamente dal proprio Presidente Regionale e Territoriale.
6. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di trasmettere, nei modi e nei termini stabiliti, la documentazione relativa ad affiliazioni e tesseramento; devono versare, nei modi e nei tempi previsti, le quote di competenza nazionale fissate di anno in anno dal Consiglio Nazionale; devono depositare presso la Presidenza Nazionale le convocazioni ed i verbali di tutte le assemblee entro il termine fissato dal presente statuto.
7. I poteri e le funzioni delle strutture periferiche non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione a livello centrale.
8. I Comitati Regionali e Territoriali possono essere commissariati in presenza di:



- a) gravi, ripetute e documentate inefficienze gestionali;
- b) gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
- c) omessa presentazione ed approvazione da parte dell'organo competente del rendiconto di gestione consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
- d) omessa trasmissione alla Presidenza Nazionale del rendiconto di gestione preventivo e consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
- e) omessa approvazione, modifica e trasmissione dei propri regolamenti nei casi previsti e stabiliti dal presente statuto e dalle delibere del Consiglio Nazionale;
- f) gravi e documentati casi di irregolarità amministrative e/o contabili;
- g) mancato sviluppo dell'attività sportiva e formativa, nonché di perseguimento della *mission* istituzionale e di adeguata promozione dell'attività sportiva sul territorio di riferimento secondo le linee di sviluppo definite dalla Presidenza Nazionale;
- h) reiterata o prolungata omissione del dovuto versamento delle quote di competenza nazionale ovvero il mancato rispetto di un eventuale piano di rientro dei debiti concordati con la Presidenza Nazionale.

9. Il commissariamento è deliberato dalla Presidenza Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sentito per i Comitati Territoriali il Presidente del Comitato Regionale di appartenenza e ratificato dal Consiglio Nazionale. Nella relativa delibera, deve essere indicata la durata del commissariamento ed il nome del commissario designato ed i poteri assegnati. Il commissario risponde direttamente alla Presidenza Nazionale.

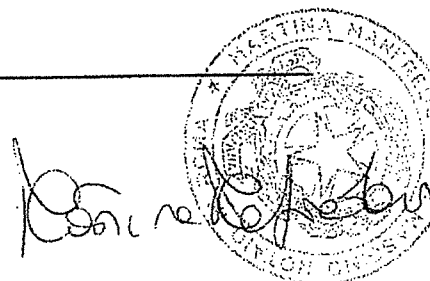
10. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il perseguimento dell'ordinaria attività associativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti nazionali.

11. La durata del commissariamento viene decisa dalla Presidenza Nazionale e non può essere superiore a 12 mesi; entro tale termine deve essere convocata l'assemblea della struttura commissariata per il rinnovo degli organi, salvo casi di comprovata ragione di forza maggiore per il quale potrà essere prorogata di 12 mesi con delibera del Consiglio Nazionale. Ove, al termine di questa ulteriore proroga, non sussistessero le condizioni per la ripresa delle attività ordinarie del Comitato commissariato, il Consiglio Nazionale può decidere lo scioglimento del Comitato ed il suo accorpamento con uno dei Comitati Territoriali confinanti.

12. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente in unica istanza al Collegio nazionale dei Probiviri nell'integralità della composizione. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro 30 giorni dalla data del ricorso. Il commissariamento è comunque esecutivo in pendenza di ricorso.

13. Le strutture indicate nell'allegato "A" si intendono quali Comitati riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto.

Art. 40 - I Comitati Regionali



1. I Comitati Regionali del C.S.I. sono costituiti in ogni regione e funzionano con le modalità di cui al presente titolo e da quanto previsto nel presente statuto.

2. I Comitati Regionali si costituiscono in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto acquisendo la denominazione «Comitato Regionale C.S.I. ...» seguita dal nome della Regione.

Fintantoché il Comitato Regionale mantenga l'iscrizione nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registrounico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale l'acronimo "APS" del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

3. I Comitati Regionali curano l'attività sportiva e formativa del C.S.I. a livello regionale ed hanno compiti di rappresentanza del C.S.I. sul territorio regionale e nei confronti degli enti locali di riferimento. Inoltre, i Comitati Regionali hanno la funzione di sostenere e favorire l'azione dei Comitati Territoriali appartenenti alla propria regione, attraverso l'applicazione e la promozione di strategie associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali attraverso una sinergia operativa con i Comitati Territoriali. In tale compito i Comitati Regionali sono tenuti ad attivare, o almeno a favorire, una continua collaborazione tra i Comitati Territoriali della propria regione al fine di realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione al livello territoriale.

In particolare i Comitati Regionali si adoperano, secondo quanto stabilito dagli organi nazionali, nella realizzazione delle attività regionali in ambito sportivo e formativo, anche attraverso attività e servizi specifici.

Infine, sono tenuti alla corretta applicazione dei principi amministrativi, di gestione e allo svolgimento delle specifiche mansioni di indirizzo e controllo demandati loro dal presente statuto e dai regolamenti appositamente emanati.

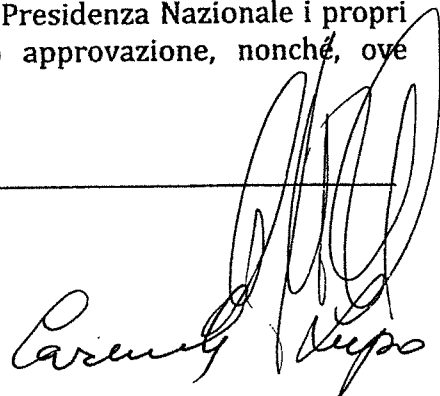
4. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto.

5. Le risorse finanziarie dei Comitati Regionali possono essere costituite da:

- a) contributi nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- b) contributi degli affiliati, nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- c) contributi di enti pubblici e privati;
- d) introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
- e) ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi e da servizi resi ai propri soci.

6. I Comitati Regionali dovranno annualmente trasmettere alla Presidenza Nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

Art. 41 - L'Assemblea del Comitato Regionale



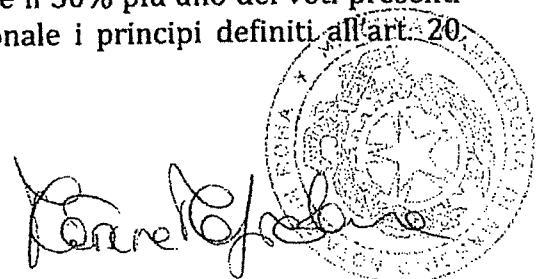
1. L'assemblea del Comitato Regionale è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale e delibera sulle materie ad essa attribuite dallo statuto.
2. L'assemblea del Comitato Regionale è costituita dai delegati dei Comitati Territoriali, secondo modalità e criteri stabiliti dagli artt. 15 e ss. del presente statuto.
3. Assistono all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale e di quelli Territoriali di competenza che non siano delegati con diritto di voto, i consiglieri di presidenza, i membri degli altri organi centrali del C.S.I., i candidati alle cariche associative.
4. Per quanto compatibile si applica ai comitati regionali la disciplina dell'Assemblea Nazionale e di funzionamento degli organi nazionali previste dal presente statuto.

Art. 42 – Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente nel periodo coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16. Deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima.
2. L'Assemblea Regionale, in sessione ordinaria, elegge il Presidente ed il Consiglio Regionale, il Revisore dei conti regionale e gli organi di giustizia regionali.
3. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
4. Le elezioni previste nelle Assemblee Regionali devono avvenire con le medesime modalità dell'assemblea nazionale elettiva.
5. Eventuali proposte di scioglimento del Comitato sono di competenza dell'Assemblea Nazionale e dovranno essere deliberate con le modalità previste dal presente statuto e in conformità con le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6. Le eventuali modifiche dello Statuto dei Comitati Regionali e Territoriali sono approvate dall'Assemblea Nazionale e successivamente deliberate dalle rispettive Assemblee dei Comitati regionali e territoriali con le modalità e le maggioranze previste dal Presente Statuto per le modifiche statutarie.

Art. 43 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. La candidatura alla carica di Presidente Regionale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 25 affiliati, appartenente a due Comitati Territoriali della regione; tale ultima condizione non si applica nelle regioni in cui al momento della convocazione dell'assemblea elettiva sia validamente costituito un solo Comitato Territoriale.
2. Viene eletto Presidente Regionale il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti presenti in assemblea. Valgono per l'elezione del Presidente Regionale i principi definiti all'art. 20 comma 3.



3. Il Presidente Regionale:

- a) ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale così come previsto dal presente Statuto;
- b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Regionale;
- c) ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi regionali;
- d) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Regionali;
- e) convoca e presiede le Assemblee Regionali;
- f) propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti Regionali e i componenti della Presidenza Regionale, previa ratifica del Consiglio Regionale;
- g) nomina i Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, li revoca e sostituisce, previa ratifica del Consiglio Regionale.

Art. 44 – Il Consiglio Regionale

1. I consiglieri regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, il cui numero è così determinato:

- a) 5 nelle regioni che contano sino a 500 affiliati;
- b) 7 nelle regioni che contano da 501 a 1.000 affiliati;
- c) 9 nelle regioni con oltre 1.000 affiliati.

2. Fanno parte del Consiglio Regionale con diritto di voto il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali eletti, i Presidenti dei Comitati Territoriali di competenza e, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale.

3. Il Consiglio Regionale:

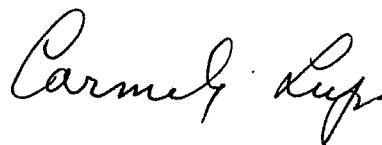
- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Comitato Regionale nonché, ove predisposto, il bilancio sociale;
- b) elegge nel suo seno, tra i Consiglieri Regionali eletti, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti
- c) ratifica la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area;
- d) cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del C.S.I. nella regione;
- e) determina, le attività sportive e formative di competenza regionale;
- f) nomina, all'occorrenza, commissioni tecniche necessarie all'adempimento delle specifiche prerogative del comitato regionale;
- g) approva i regolamenti di competenza regionale;
- h) delibera in ordine ai rapporti di lavoro di competenza del Comitato Regionale.

4. Il Consiglio Regionale elegge, su proposta del Presidente Regionale, i consiglieri da eleggere alla Presidenza Regionale, in un numero variabile da 3 a 5 componenti, ed i vicepresidenti, eleggendoli al proprio interno.

Art. 45 – La Presidenza Regionale

1. La Presidenza Regionale è composta:

- dal Presidente Regionale;



- da uno o più Vicepresidenti regionali, eletti dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 3, lett. b);
- da 3 a 5 Consiglieri Regionali, eletti dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 3, lett. b);

2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale ed i Coordinatori di Area se non sono anche consiglieri regionali.

3. La Presidenza è l'organo esecutivo del Comitato Regionale:

- attua le decisioni del Consiglio Regionale;
- coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- cura le entrate e le spese del Comitato;
- coadiuva il Presidente nei rapporti con il personale ed i collaboratori del Comitato Regionale;
- nomina il Vicepresidente vicario, su proposta del Presidente, in presenza di più Vicepresidenti;
- è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della Assemblea o del Consiglio Regionale.
- predispose il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

Le riunioni della Presidenza Regionale sono convocate dal Presidente Regionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Regionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

La Presidenza Regionale decade col Consiglio Regionale.

La Presidenza Regionale ratifica il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Regionale.

4. Le riunioni della Presidenza si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 46 - I Coordinatori regionali



1. Il Presidente Regionale può proporre la nomina da 2 a 6 Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli anche tra gli eletti al Consiglio Regionale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.
2. Il Consiglio Regionale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area.
3. La Presidenza Regionale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Regionale che li ha nominati.
4. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Regionale.
5. In caso di dimissioni o decadenza degli organi, i Coordinatori di Area rimangono in carica per l'espletamento delle attività e gli impegni già assunti, fino a nuova nomina da parte del Presidente Regionale.

Art. 47 – Il Revisore dei conti regionale

1. Presso ogni Comitato Regionale è eletto un Revisore dei conti ed un suo supplente.
2. Il Revisore dei conti regionale provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del comitato regionale.
3. Per quanto compatibile si applicano le norme previste per il Collegio dei Revisori dei conti nazionale. I verbali del revisore dei conti regionale dovranno essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti nazionale.

Art. 48 – Il Comitato Territoriale

1. I Comitati Territoriali curano l'attività sportiva e formativa del C.S.I. a livello territoriale. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi tipo di altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto. Essi hanno compiti di rappresentanza del Centro Sportivo Italiano sul territorio di competenza e nei confronti degli enti locali di riferimento. Inoltre, i Comitati Territoriali hanno la funzione di sostenere e favorire l'azione dei propri affiliati, attraverso l'applicazione e la promozione di strategie associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali e regionali. In tale compito i Comitati Territoriali sono tenuti ad attivare, o almeno a favorire, una continua collaborazione tra i propri affiliati al fine di realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione al livello territoriale. In particolare i Comitati Territoriali si adoperano, secondo quanto stabilito dagli organi nazionali e regionali, nella realizzazione delle attività regionali in ambito sportivo e formativo, anche attraverso attività e servizi specifici. Infine, sono tenuti alla corretta applicazione dei principi amministrativi, di gestione e allo svolgimento delle specifiche mansioni di indirizzo e controllo demandati loro dal presente statuto e dai regolamenti appositamente emanati.
2. I Comitati Territoriali riconosciuti dal C.S.I. sono indicati nell'allegato "A" del presente statuto.

3. I Comitati Territoriali, costituiti in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto e acquisendo la denominazione, «Comitato **Territoriale** C.S.I. di ...» seguita dal nome del capoluogo o della località di competenza. Essi devono mantenere una consistenza minima di almeno 20 affiliati, di cui almeno 10 associazioni o società sportive dilettantistiche aventi le caratteristiche di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni e, pertanto, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI e praticanti almeno 2 discipline sportive riconosciute dal CONI, nonché almeno 1000 tesserati.

Fintantoché il Comitato territoriale mantenga l'iscrizione nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registrounico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale l'acronimo APS del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

4. I Comitati Territoriali dovranno annualmente trasmettere alla Presidenza Nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione.

5. I Comitati Territoriali:

- a) promuovono e gestiscono il tesseramento associativo;
- b) promuovono e gestiscono l'attività sportiva territoriale;
- c) organizzano gare, campionati o altre manifestazioni che il C.S.I. intenda far svolgere nel territorio di competenza del Comitato;
- d) provvedono, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate, alla formazione tecnica dei propri arbitri e ufficiali di gara;
- e) promuovono ed organizzano attività formative rivolte a tecnici, allenatori, dirigenti appartenenti ai propri affiliati.

6. Le risorse finanziarie dei Comitati Territoriali possono essere costituite da:

- a) contributi nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- b) quote e contributi degli affiliati;
- c) contributi e quote di iscrizione dei tesserati commisurati ai costi di gestione dei servizi affidati;
- d) contributi di enti pubblici e privati;
- e) introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
- f) ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi, e da servizi resi ai propri soci.

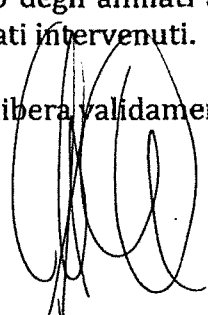
Art. 49 – L'Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale.
2. L'Assemblea Territoriale è composta da tutti gli associati del Comitato Territoriale che risultino regolarmente affiliati al C.S.I. alla data della sua convocazione.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta al soggetto affiliato da almeno tre mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 co. 1 del d.lgs. 117/17 e che sia in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l'anno in corso e non risulti colpito da sanzioni in corso di esecuzione.
4. Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all'Assemblea nella persona del suo legale rappresentante ovvero del vicepresidente o, in caso di impedimento di questi ultimi, di un altro membro dell'organo amministrativo.
5. Può inoltre intervenire e votare in Assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altro affiliato. Ogni partecipante all'Assemblea potrà detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega nella seguente misura:

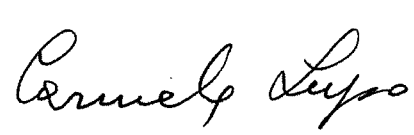
- a) 1 delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliati votanti;
- b) 2 fino a 500 affiliati votanti;
- c) 3 fino a 1000 affiliati votanti;
- d) 4 fino a 1500 affiliati votanti;
- e) 5 oltre 1500 affiliati votanti.

Art. 50 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale è convocata annualmente dal Presidente Territoriale. Provvederà in via ordinaria, all'approvazione della relazione del Consiglio Territoriale sull'andamento del Comitato e, in via elettiva, nell'anno di svolgimento delle olimpiadi estive ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16, all'elezione del Presidente e del Consiglio Territoriale, del Revisore contabile territoriale e del suo supplente con le modalità previste dai regolamenti vigenti.
2. La convocazione avverrà a cura del Presidente Territoriale tramite pubblicazione sul sito internet del C.S.I. e contestuale invio di comunicato ufficiale per posta elettronica a tutti i soggetti affiliati almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
3. L'Assemblea Territoriale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli affiliati intervenuti.
4. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



STATUTO C.S.I. 36



Art. 51 – Il Presidente del Comitato Territoriale

1. L'Assemblea del Comitato Territoriale elegge ogni quattro anni con elezione diretta e segreta il Presidente Territoriale.

2. La candidatura alla carica di Presidente Territoriale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 5 affiliati.

3. Viene eletto Presidente Territoriale il candidato che ottiene almeno il 50% + 1 dei voti presenti in assemblea. Valgono per l'elezione del Presidente Territoriale i principi definiti all'art. 20 comma 3.

4. Il Presidente Territoriale:

- a) ha la rappresentanza legale del Comitato Territoriale così come previsto dal presente statuto;
- b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Territoriale;
- c) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto degli organi territoriali;
- d) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriali;
- e) convoca e presiede le Assemblee Territoriali;
- f) propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti territoriali e i componenti della Presidenza Territoriale, previa ratifica del Consiglio Territoriale.
- g) nomina i Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, li revoca e sostituisce, previo ratifica del Consiglio Territoriale.

Art. 52 – Il Consiglio Territoriale

1. Il Consiglio del Comitato Territoriale è composto da:

- il Presidente;
- i consiglieri eletti dall'Assemblea Territoriale il cui numero è così determinato:
 - a) 8 nei comitati che contano fino a 200 associati,
 - b) 12 nei comitati che contano da 201 fino a 400 associati,
 - c) 16 nei comitati con oltre 400 associati.

2. Il Consiglio Territoriale determina il numero dei Vicepresidenti eleggendoli al proprio interno. Fa parte del Consiglio Territoriale l'Assistente ecclesiastico territoriale, senza voto deliberativo.

3. Il Consiglio Territoriale:



- a) approva il rendiconto preventivo e consuntivo di gestione del Comitato nonché, ove predisposto, il bilancio sociale;
- b) predispone la relazione relativa alla gestione del Comitato;
- c) determina le linee programmatiche del Comitato Territoriale ed i necessari strumenti per la loro attuazione;
- d) cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del Comitato Territoriale;
- e) elegge nel suo seno, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti ed i componenti della Presidenza Territoriale in numero massimo da due (2) a cinque (5), necessario al buon funzionamento dell'organo;
- f) nomina le commissioni tecniche;
- g) approva i regolamenti necessari all'organizzazione del Comitato Territoriale.

Art. 53 – La Presidenza Territoriale

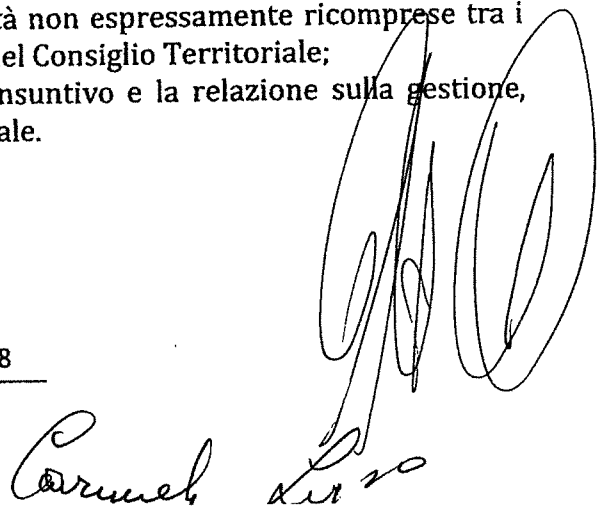
1. La Presidenza Territoriale è composta:

- dal Presidente Territoriale;
- da uno o più Vicepresidenti territoriali, eletti dal Consiglio Territoriale ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. e);
- da 2 a 5 Consiglieri Territoriali, eletti dal Consiglio Territoriale ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. e).

Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico territoriale e i Coordinatori di Area che non siano anche consiglieri di presidenza.

2. La Presidenza Territoriale è l'organo esecutivo del Comitato Territoriale:

- a) attua le decisioni del Consiglio Territoriale;
- b) coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) cura le entrate e le spese del Comitato Territoriale;
- d) coadiuva il Presidente Territoriale nei rapporti con il personale ed i collaboratori del Comitato Territoriale;
- e) nomina il Vicepresidente vicario in presenza di più Vicepresidenti
- f) è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della Assemblea Territoriale o del Consiglio Territoriale;
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.



Handwritten signature and date: 20/10/20

3. Le riunioni della Presidenza Territoriale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le convocazioni della Presidenza Territoriale avvengono via posta elettronica con un preavviso di giorni 3.

Art. 54 – I Coordinatori territoriali

1. Il Presidente Territoriale può proporre la nomina da 2 a 6 Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli anche tra gli eletti al Consiglio Territoriale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.

2. Il Consiglio Territoriale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area.

3. La Presidenza Territoriale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Territoriale.

4. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Territoriale.

5. In caso di dimissioni o decadenza degli organi territoriali, i Coordinatori di Area rimangono in carica per l'espletamento delle attività e gli impegni già assunti, fino a nuova nomina da parte del Presidente Territoriale.

Art. 55– Il Revisore dei conti territoriale

1. Presso ogni Comitato Territoriale è eletto un Revisore dei conti ed un suo supplente.

2. Il Revisore dei conti territoriale provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del Comitato Territoriale. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti nazionale

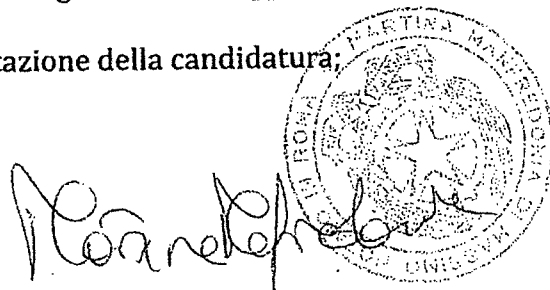
Titolo V

ELEGGIBILITÀ, CANDIDATURE, INCOMPATIBILITÀ, DURATA E LIMITI DEI MANDATI

Art. 56 – Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione

1. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- b) avere raggiunto la maggiore età;



- c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché del C.O.N.I., del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;
- f) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

2. Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

3. Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 57 - Candidatura alle cariche elettive centrali e periferiche

1. Chi intende candidarsi a Presidente Nazionale deve aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale.

2. Coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere nazionale, regionale e territoriale devono essere tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva.

3. Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente del Collegio nazionale dei Probiviri devono essere tesserati al C.S.I. e devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale.

4. Per l'eleggibilità alle cariche del C.S.I. APS devono essere presentate candidature individuali.

5. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea.

Art. 58 – Incompatibilità

1. Sono incompatibili:

- a) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;
- b) l'incarico di Coordinatore di Area nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale;
- c) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale.
- d) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di Coordinatore di Area o di componente delle commissioni tecniche di qualsiasi livello.

2. Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi similari al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

3. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 59 – Durata dei mandati

Il mandato degli organi elettivi coincide con la durata dei medesimi e si intende compiuto dopo 2 anni e 1 giorno dal momento dell'elezione.

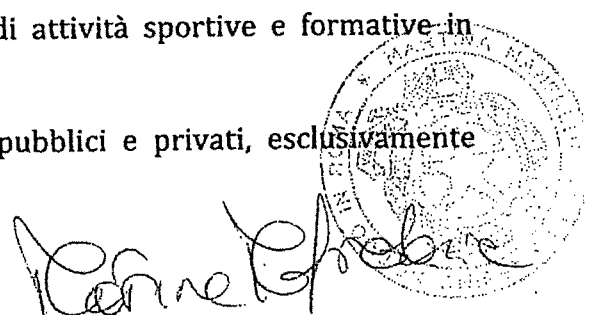
Titolo VI GESTIONE FINANZIARIA

Art. 60 – Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio del C.S.I., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate del C.S.I. sono costituite da:

- a) quote di affiliazione e di tesseramento, nelle misure fissate dal Consiglio Nazionale;
- b) i proventi derivanti dalla organizzazione di attività sportive e formative in favore degli affiliati e dei loro tesserati;
- c) contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale;



- d) legati e/o donazioni;
- e) beni mobili e/o immobili;
- f) altri proventi derivanti da attività di pubblicità, sponsorizzazione, diritti radio-televisivi.

3. Le quote di affiliazione, di rinnovo annuale della stessa e di tesseramento e i contributi a vario titolo versati dagli affiliati sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite dal C.S.I.

4. Il patrimonio del C.S.I. ai vari livelli è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 117/17 il patrimonio dell'ente è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

5. Il C.S.I. nazionale e i Comitati Regionali e Territoriali redigono bilanci annuali autonomi sulla base di un omogeneo piano dei conti. Il livello nazionale dell'associazione nonché i Comitati Regionali e Territoriali sono dotati di propria soggettività giuridica ed autonomia amministrativa e contabile.

6. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'associazione.

7. Il bilancio potrà essere redatto secondo le indicazioni previste dall'art. 13 del d. lgs. 117/17.

Art. 61 – Norme di amministrazione e contabilità

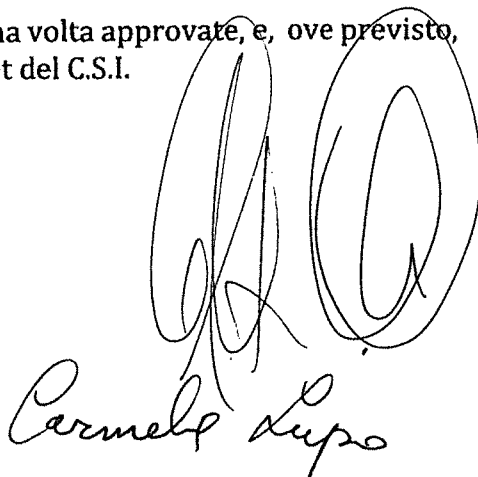
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre anche alla Giunta nazionale C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ente. Al bilancio d'esercizio deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle previsioni di legge vigenti, la Presidenza Nazionale del C.S.I. provvederà alla redazione anche del bilancio sociale sulla base dei criteri di cui all'art. 14 primo comma del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I Consigli dei Comitati Regionali e Territoriali redigono il bilancio sociale ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle previsioni di legge vigenti.

3. È emanato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, un regolamento di amministrazione e contabilità da sottoporre, previo parere del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, su proposta della Presidenza Nazionale, all'approvazione del Consiglio Nazionale.

4. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, una volta approvate, e, ove previsto, il bilancio sociale dovranno essere pubblicati sul sito internet del C.S.I.

STATUTO C.S.I. 42



5. L'organo di amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Titolo VII GIUSTIZIA SPORTIVA E ASSOCIATIVA

Art. 62 – Procedimenti previsti nel C.S.I.

1. Nel Centro Sportivo Italiano sono previsti i seguenti procedimenti di carattere contenzioso:

- a) di natura sportiva o a comunque derivanti da attività a carattere competitivo per le quali viene prevista la pubblicazione di risultati o comunque una classifica: di competenza degli Organi di giustizia sportiva;
- b) di natura associativa o comunque derivanti dal vincolo associativo e dalla interpretazione e applicazione dello statuto e dei regolamenti associativi: di competenza del Collegio dei probiviri.

Art. 63 – Sistema di giustizia sportiva

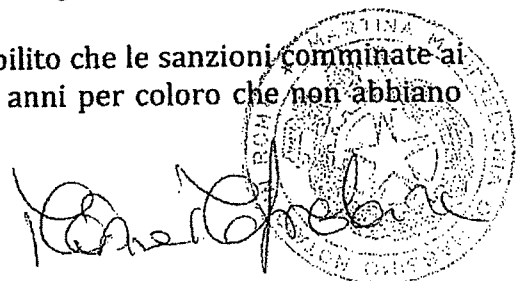
1. Gli organi di giustizia sportiva, terzi ed indipendenti, previsti dal C.S.I., a livello nazionale, regionale e territoriale sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti delle attività sportive e/o attività a carattere competitivo e sono tenuti all'osservanza dei principi generali derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo. Tutti i tesserati e gli affiliati sono tenuti al rispetto del codice di comportamento sportivo del Coni.

2. La giustizia sportiva è disciplinata dal regolamento di giustizia approvato dal consiglio nazionale che dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

- a) i procedimenti di giustizia assicurino l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti;
- b) il processo sportivo attui i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo;
- c) nei procedimenti di natura sportiva sia sempre assicurato il principio del doppio grado di giudizio.

3. Il regolamento di giustizia, inoltre, deve altresì prevedere che:

- a) gli organi giudicanti e le parti redigano i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica;
- b) la decisione degli organi giudicanti sia motivata e pubblica;
- c) i termini di ogni procedimento non superino i 90 giorni;
- d) sia redatto il Codice delle pene in cui sia stabilito che le sanzioni comminate ai tesserati non potranno essere superiori a 2 anni per coloro che non abbiano



raggiunto la maggiore età al momento dell'infrazione e a 4 anni per i maggiorenni. Solo per provvedimenti disciplinari di rilevante importanza, previsti dal Codice delle pene, è possibile comminare la sanzione della radiazione.

Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

4. Sono previsti e disciplinati nel regolamento di giustizia l'istituto della radiazione, della clemenza e della riabilitazione.

5. Sono concedibili amnistia ed indulto, con provvedimento del consiglio nazionale, e grazia, con provvedimento del presidente nazionale.

6. I tesserati al C.S.I.:

- a) sono tenuti al rispetto delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.S.I.;
- b) osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva;
- c) ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale, la commercializzazione e la corruzione.

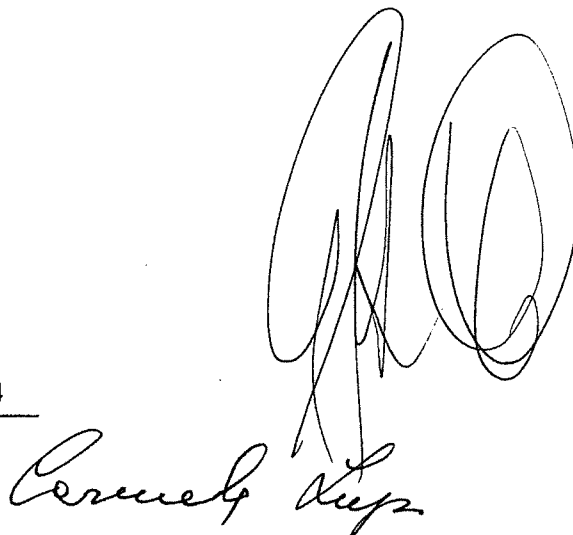
7. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia sportiva.

8. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al Coni per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il Coni, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

Art. 64 – Organi di giustizia sportiva

1. Sono organi della giustizia sportiva e potranno operare sia in forma collegiale che monocratica, secondo quanto previsto dal regolamento di giustizia:

- a) la commissione territoriale giudicante;
- b) la commissione regionale giudicante;
- c) la commissione nazionale giudicante;
- d) la Corte nazionale di giustizia sportiva;
- e) la procura associativa.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Carmelo Ruffa'.

2. Sono di competenza della commissione territoriale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere territoriale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della commissione regionale giudicante.

3. Sono di competenza della commissione regionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere regionale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della commissione nazionale giudicante.

4. Sono di competenza della commissione nazionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere nazionale; la commissione nazionale giudicante agisce in primo grado come organo monocratico, la seconda e definitiva istanza, è di competenza della stessa commissione in seduta collegiale di almeno tre componenti.

5. La Corte nazionale di giustizia sportiva giudica sotto il profilo della legittimità i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva in primo e secondo grado secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento di giustizia sportiva e adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dal regolamento di giustizia.

6. La procura associativa è l'organo di giustizia che attiva i procedimenti previsti, presso tutti gli organi di giustizia sportiva competenti.

7. Tutti gli organi di giustizia sportiva durano in carica quattro anni e sono eletti:

- a) gli organi di giustizia nazionali: dall'Assemblea Nazionale;
- b) gli organi di giustizia regionali: dall'Assemblea Regionale;
- c) gli organi di giustizia territoriali: dall'Assemblea Territoriale.

8. I componenti degli organi di giustizia possono essere scelti tra soggetti non tesserati purché in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione.

9. La decadenza del Presidente nazionale e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

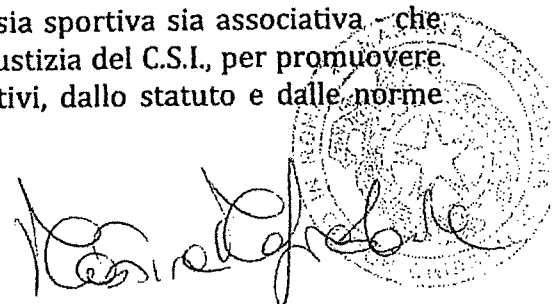
Art. 65 - Sistema di giustizia associativa

Ai sensi degli articoli 36-38 del presente statuto, sono organi della giustizia associativa:

- a) Il Collegio nazionale dei Probiviri;
- b) La procura associativa.

Art. 66 - Procura associativa

1. La procura associativa è l'organo di giustizia nazionale - sia sportiva sia associativa - che attiva ed esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia del C.S.I., per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dai regolamenti sportivi, dallo statuto e dalle norme associative.



2. La procura associativa agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e alla fine o archivia il caso o lo deferisce al giudizio del competente organo di giustizia.

3. La procura associativa è composta da due distinte sezioni:

- I Sezione - Ufficio del procuratore associativo inerente alla natura delle attività del Collegio dei probiviri;
- II Sezione - Ufficio della Sezione Garanzie inerente all'amministrazione della giustizia sportiva.

Per ciascuna Sezione sono previsti uno o più sostituti.

Art. 67 – Organi di Giustizia sportiva e Procura associativa

1. I componenti degli Organi di Giustizia e della procura associativa agiscono in piena autonomia nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza.

2. I componenti degli Organi di Giustizia e della procura associativa sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 68 – Provvedimenti disciplinari e termini di prescrizione

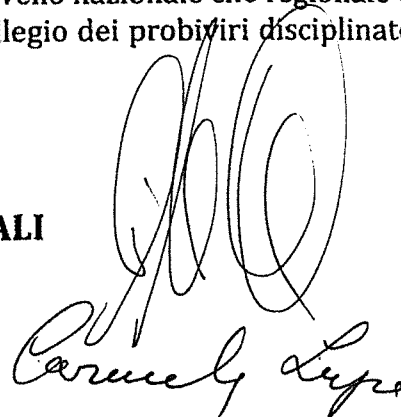
1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme associative e di ogni altra disposizione loro applicabile.

2. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento associativo. La sopravvenuta estraneità al C.S.I. da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 69 – Clausola compromissoria

1. Le controversie che dovessero insorgere tra associati per questioni inerenti tale loro qualifica, tra associati e tesserati o tra associati e il C.S.I., sia a livello nazionale che regionale o territoriale saranno devolute alla competenza esclusiva del collegio dei probiviri disciplinato dal presente Statuto.

Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI



Art. 70 – Approvazione del nuovo statuto e consistenza minima dei Comitati Territoriale sub-provinciali

2. I Comitati Territoriali e Regionali di cui all'allegato "A" dovranno provvedere ad adottare il nuovo statuto in tempo utile per consentire la migrazione dei dati presenti negli attuali registri di settore nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Le associazioni locali dovranno provvedere ad adottare il nuovo testo di statuto in tempo utile per consentire la migrazione dei dati presenti negli attuali registri nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. L'Assemblea Nazionale demanda ai Comitati regionali del C.S.I., entro il termine del 31/12/2023, l'operazione di mappatura dei Comitati Territoriali sub-provinciali al fine di verificare l'esatta consistenza. I Comitati Territoriali sub-provinciali che entro tale termine non raggiungeranno la consistenza minima di 40 affiliati e 3000 tesserati saranno unificati al Comitato Territoriale geograficamente competente, secondo l'apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, diventandone strutture di presidio e rappresentanza sul territorio di riferimento.
5. I Comitati Territoriali con sede nelle Province a statuto speciale di Bolzano/Bozen, Trento e Aosta, assumono anche le competenze di Comitato regionale.

Art. 71 – Disposizioni transitorie

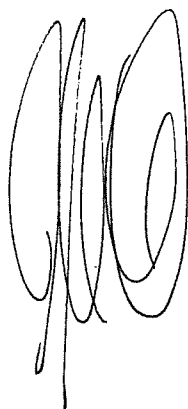
1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, della L. n. 8/2018 il Presidente uscente per essere confermato deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 della L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque la maggioranza di cui al comma precedente. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, co. 4, legge n. 8/2018 i membri degli organi direttivi di gestione nazionali e territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

Art. 72 – Entrata in vigore

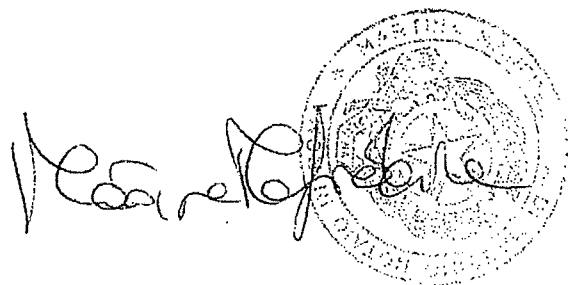
1. Il presente statuto entrerà in vigore ai fini associativi dalla sua approvazione e, ai fini sportivi, dalla approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. Ai fini di quanto previsto dal d. lgs. 117/17 il Presidente Nazionale, ed i Presidenti Regionali e Territoriali potranno provvedere all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.



3. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.
4. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo APS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS", sono subordinati al mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. L'adozione e il mantenimento della qualifica di rete associativa sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Reti associative" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e rimarranno efficaci fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nella sezione medesima.
6. Il mandato degli organi direttivi e la durata medesima proseguono secondo i limiti di durata del precedente statuto associativo.

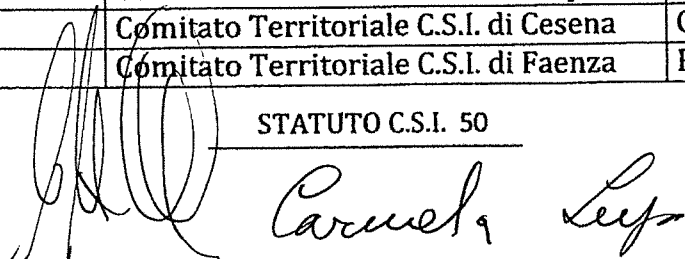


ALLEGATO A



REGIONI	COMITATO	COMUNE
Abruzzo	Comitato Regionale C.S.I. Abruzzo	L'Aquila
Chieti	Comitato Territoriale C.S.I. di Chieti	Chieti
L'Aquila	Comitato Territoriale C.S.I. di L'Aquila	L'Aquila
Lanciano-Ortona	Comitato Territoriale C.S.I. di Lanciano-Ortona	Lanciano
Pescara	Comitato Territoriale C.S.I. di Pescara	Pescara
Teramo	Comitato Territoriale C.S.I. di Teramo	Teramo
Basilicata	Comitato Regionale C.S.I. Basilicata	Potenza
Matera	Comitato Territoriale C.S.I. di Matera	Matera
Melfi	Comitato Territoriale C.S.I. di Melfi	Melfi
Potenza	Comitato Territoriale C.S.I. di Potenza	Potenza
Calabria	Comitato Regionale C.S.I. Calabria	Reggio di Calabria
Catanzaro	Comitato Territoriale C.S.I. di Catanzaro	Staletti
Cosenza	Comitato Territoriale C.S.I. di Cosenza	Cosenza
Crotone	Comitato Territoriale C.S.I. di Crotone	Isola di Capo Rizzuto
Lamezia Terme	Comitato Territoriale C.S.I. di Lamezia Terme	Lamezia Terme
Reggio Calabria	Comitato Territoriale C.S.I. di Reggio Calabria	Reggio di Calabria
Tirrenico	Comitato Territoriale C.S.I. di Tirrenico	Acquappesa
Vibo Valentia	Comitato Territoriale C.S.I. di Vibo Valentia	Vibo Valentia
Campania	Comitato Regionale C.S.I. Campania	Napoli
Ariano Irpino	Comitato Territoriale C.S.I. di Ariano Irpino	Ariano Irpino
Avellino	Comitato Territoriale C.S.I. di Avellino	Avellino
Aversa	Comitato Territoriale C.S.I. di Aversa	San Marcellino
Benevento	Comitato Territoriale C.S.I. di Benevento	Benevento
Caserta	Comitato Territoriale C.S.I. di Caserta	Caserta
Cava Dei Tirreni	Comitato Territoriale C.S.I. di Cava De' Tirreni	Cava De' Tirreni
Napoli	Comitato Territoriale C.S.I. di Napoli	Napoli
Salerno	Comitato Territoriale C.S.I. di Salerno	Salerno
Sessa Aurunca	Comitato Territoriale C.S.I. di Sessa Aurunca	Sessa Aurunca
Emilia-Romagna	Comitato Regionale C.S.I. Emilia Romagna	Bologna
Bologna	Comitato Territoriale C.S.I. di Bologna	Bologna
Carpi	Comitato Territoriale C.S.I. di Carpi	Carpi
Cesena	Comitato Territoriale C.S.I. di Cesena	Cesena
Faenza	Comitato Territoriale C.S.I. di Faenza	Faenza

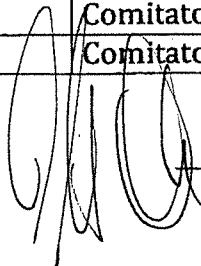
STATUTO C.S.I. 50



Ferrara	Comitato Territoriale C.S.I. di Ferrara	Ferrara
Forlì	Comitato Territoriale C.S.I. di Forlì	Forlì
Imola	Comitato Territoriale C.S.I. di Imola	Imola
Modena	Comitato Territoriale C.S.I. di Modena	Modena
Parma	Comitato Territoriale C.S.I. di Parma	Parma
Piacenza	Comitato Territoriale C.S.I. di Piacenza	Piacenza
Ravenna	Comitato Territoriale C.S.I. di Ravenna	Ravenna
Reggio Emilia	Comitato Territoriale C.S.I. di Reggio Emilia	Reggio Emilia
Rimini	Comitato Territoriale C.S.I. di Rimini	Rimini
Friuli Venezia Giulia	Comitato Regionale C.S.I. Friuli Venezia Giulia	Udine
Gorizia	Comitato Territoriale C.S.I. di Gorizia	Gorizia
Pordenone	Comitato Territoriale C.S.I. di Pordenone	Pordenone
Trieste	Comitato Territoriale C.S.I. di Trieste	Trieste
Udine	Comitato Territoriale C.S.I. di Udine	Udine
Lazio	Comitato Regionale C.S.I. Lazio	Roma
Cassino	Comitato Territoriale C.S.I. di Cassino	Cassino
Frosinone	Comitato Territoriale C.S.I. di Frosinone	Frosinone
Latina	Comitato Territoriale C.S.I. di Latina	Latina
Rieti	Comitato Territoriale C.S.I. di Rieti	Palombara Sabina
Roma	Comitato Territoriale C.S.I. di Roma	Roma
Viterbo	Comitato Territoriale C.S.I. di Viterbo	Viterbo
Liguria	Comitato Regionale C.S.I. Liguria	Genova
Chiavari	Comitato Territoriale C.S.I. di Chiavari	Chiavari
Genova	Comitato Territoriale C.S.I. di Genova	Genova
Imperia-Sanremo	Comitato Territoriale C.S.I. di Imperia-Sanremo	Imperia
La Spezia	Comitato Territoriale C.S.I. di la Spezia	La Spezia
Savona-Albenga	Comitato Territoriale C.S.I. di Savona-Albenga	Savona

Lombardia	Comitato Regionale C.S.I. Lombardia	Agrate Brianza
Bergamo	Comitato Territoriale C.S.I. di Bergamo	Bergamo
Brescia	Comitato Territoriale C.S.I. di Brescia	Brescia
Como	Comitato Territoriale C.S.I. di Como	Como
Crema	Comitato Territoriale C.S.I. di Crema	Crema
Cremona	Comitato Territoriale C.S.I. di Cremona	Cremona
Lecco	Comitato Territoriale C.S.I. di Lecco	Lecco
Lodi	Comitato Territoriale C.S.I. di Lodi	Lodi
Mantova	Comitato Territoriale C.S.I. di Mantova	Mantova
Milano	Comitato Territoriale C.S.I. di Milano	Milano
Pavia	Comitato Territoriale C.S.I. di Pavia	Pavia
Sondrio	Comitato Territoriale C.S.I. di Sondrio	Morbegno

Vallecamonica	Comitato Territoriale C.S.I. di Vallecamonica	Esine
Varese	Comitato Territoriale C.S.I. di Varese	Varese
Marche	Comitato Regionale C.S.I. Marche	Jesi
Ancona	Comitato Territoriale C.S.I. di Ancona	Jesi
Ascoli Piceno	Comitato Territoriale C.S.I. di Ascoli Piceno	San Benedetto Del Tronto
Fermo	Comitato Territoriale C.S.I. di Fermo	Fermo
Macerata	Comitato Territoriale C.S.I. di Macerata	Macerata
Pesaro-Urbino	Comitato Territoriale C.S.I. di Pesaro-Urbino	Fano
Molise	Comitato Regionale C.S.I. Molise	Campobasso
Campobasso	Comitato Territoriale C.S.I. di Campobasso	Campobasso
Isernia	Comitato Territoriale C.S.I. di Isernia	Fondi (LT)
Piemonte	Comitato Regionale C.S.I. Piemonte	Novara
Alba	Comitato Territoriale C.S.I. di Alba	Alba
Alessandria	Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria	Acqui Terme
Asti	Comitato Territoriale C.S.I. di Asti	Asti
Biella	Comitato Territoriale C.S.I. di Biella	Biella
Cuneo	Comitato Territoriale C.S.I. di Cuneo	Cuneo
Novara	Comitato Territoriale C.S.I. di Novara	Novara
Torino	Comitato Territoriale C.S.I. di Torino	Torino
Verbania	Comitato Territoriale C.S.I. di Verbania	Verbania
Vercelli	Comitato Territoriale C.S.I. di Vercelli	Vercelli
Puglia	Comitato Regionale C.S.I. Puglia	Mesagne
Bari	Comitato Territoriale C.S.I. di Bari	Bari
Barletta-Andria-Trani	Comitato Territoriale C.S.I. di Barletta - Andria- Trani	Andria
Brindisi	Comitato Territoriale C.S.I. di Brindisi	Mesagne
Foggia	Comitato Territoriale C.S.I. di Foggia	Foggia
Lecce	Comitato Territoriale C.S.I. di Lecce	Lecce
Ostuni	Comitato Territoriale C.S.I. di Ostuni	Ostuni
Taranto	Comitato Territoriale C.S.I. di Taranto	Taranto
Terra D'Otranto	Comitato Territoriale C.S.I. di Terra D'Otranto	Galatina
Sardegna	Comitato Regionale C.S.I. Sardegna	Cagliari
Cagliari	Comitato Territoriale C.S.I. di Cagliari	Cagliari
Gallura Anglona	Comitato Territoriale C.S.I. di Gallura-Anglona	Tempio Pausania
Sud Sardegna	Comitato Territoriale C.S.I. del Sud Sardegna	S. Gavino Monreale
Nuoro	Comitato Territoriale C.S.I. di Nuoro	Nuoro
Oristano	Comitato Territoriale C.S.I. di Oristano	Oristano

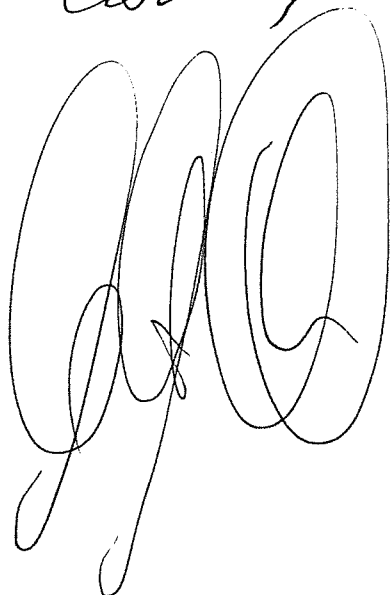


Carmelo Lupi

Sassari	Comitato Territoriale C.S.I. di Sassari	Sassari
Sicilia	Comitato Regionale C.S.I. Sicilia	Palermo
Acireale	Comitato Territoriale C.S.I. di Acireale	Acireale
Agrigento	Comitato Territoriale C.S.I. di Agrigento	Agrigento
Caltagirone	Comitato Territoriale C.S.I. di Caltagirone	Caltagirone
Caltanissetta	Comitato Territoriale C.S.I. di Caltanissetta	Caltanissetta
Catania	Comitato Territoriale C.S.I. di Catania	Catania
Enna	Comitato Territoriale C.S.I. di Enna	Enna
Messina	Comitato Territoriale C.S.I. di Messina	Messina
Noto	Comitato Territoriale C.S.I. di Noto	Noto
Palermo	Comitato Territoriale C.S.I. di Palermo	Palermo
Ragusa	Comitato Territoriale C.S.I. di Ragusa	Ragusa
Siracusa	Comitato Territoriale C.S.I. di Siracusa	Siracusa
Trapani	Comitato Territoriale C.S.I. di Trapani	Trapani
Toscana	Comitato Regionale C.S.I. Toscana	Firenze
Arezzo	Comitato Territoriale C.S.I. di Arezzo	Arezzo
Firenze	Comitato Territoriale C.S.I. di Firenze	Firenze
Grosseto	Comitato Territoriale C.S.I. di Grosseto	Grosseto
Livorno	Comitato Territoriale C.S.I. di Livorno	Livorno
Lucca	Comitato Territoriale C.S.I. di Lucca	Lucca
Massa Carrara	Comitato Territoriale C.S.I. di Massa Carrara	Massa
Pisa	Comitato Territoriale C.S.I. di Pisa	Pisa
Pistoia	Comitato Territoriale C.S.I. di Pistoia	Pistoia
Prato	Comitato Territoriale C.S.I. di Prato	Prato
Siena	Comitato Territoriale C.S.I. di Siena	Siena
Volterra	Comitato Territoriale C.S.I. di Volterra	Volterra
Trentino Alto Adige		
Bolzano	Comitato Territoriale C.S.I. di Bolzano	Bolzano/Bozen
Trento	Comitato Territoriale C.S.I. di Trento	Trento
Umbria	Comitato Regionale C.S.I. Umbria	Perugia
Foligno	Comitato Territoriale C.S.I. di Foligno	Foligno
Gubbio	Comitato Territoriale C.S.I. di Gubbio	Gubbio
Perugia	Comitato Territoriale C.S.I. di Perugia	Perugia
Terni	Comitato Territoriale C.S.I. di Terni	Terni
Valle D'Aosta		
Aosta	Comitato Territoriale C.S.I. di Aosta	Aosta
Veneto	Comitato Regionale C.S.I. Veneto	Verona
Belluno	Comitato Territoriale C.S.I. di Belluno	Belluno
Feltre	Comitato Territoriale C.S.I. di Feltre	Feltre
Legnago	Comitato Territoriale C.S.I. di Legnago	Legnago

Padova	Comitato Territoriale C.S.I. di Padova	Padova
Rovigo	Comitato Territoriale C.S.I. di Rovigo	Rovigo
Treviso	Comitato Territoriale C.S.I. di Treviso	Treviso
Venezia	Comitato Territoriale C.S.I. di Venezia	Mestre
Verona	Comitato Territoriale C.S.I. di Verona	Verona
Vicenza	Comitato Territoriale C.S.I. di Vicenza	Vicenza

Carlo Lupat



PERIZIA DI STIMA

COMITATO TERRITORIALE C.S.I.
DI ALESSANDRIA

PERIZIA DI STIMA

1. PREMESSA

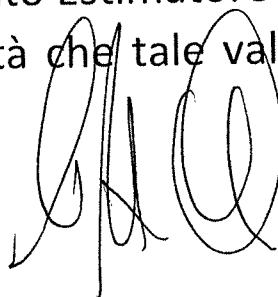
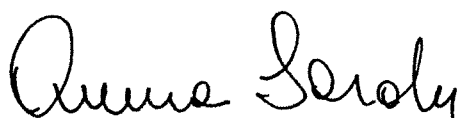
1.1. Oggetto e finalità dell'incarico

La sottoscritta Anna Sardu nata il 18/01/1955 ad Alghero (SS) e residente a Tortona Via Aldo Moro 54 – Codice fiscale SRD NNA 55A58 A192W – commercialista con studio in Tortona (AL) – Corso Montebello 58 – iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria al n. 527/A ed iscritta all'Ordine dei Revisori Contabili al n. 52955 con Decreto del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis del 21/04/1995, ha ricevuto incarico dalla signora Carmelina Lupo nata a Grogardo (AL) l'11/4/1956 e residente in Strevi (AL) Via Ugo Pierino 109 - codice fiscale LPU CML 56D51 E188Y, legale rappresentante dell'Associazione Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria con sede in Acqui Terme (AL) Piazza Duomo 12) - codice fiscale 96002570065, di procedere alla valutazione del patrimonio netto dell'Associazione stessa.

L'incarico è stato conferito per la definizione del procedimento di riconoscimento dell'Ente No Profit ai fini dell'ottenimento della piena capacità giuridica e autonomia patrimoniale.

1.2. Approccio richiesto al Perito Estimatore

Nell'approcciare la valutazione, il Perito Estimatore è chiamato, in primo luogo, ad individuare le finalità che tale valutazione deve



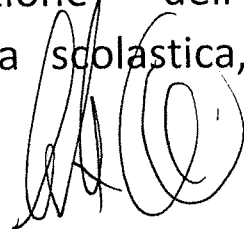
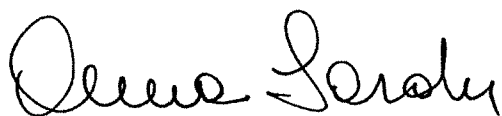
E' iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della legge del 7/12/2000 n. 383 ed è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione Centro Sportivo Italiano APS è sorta nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica. Nel 1971 si è unita alla Federazione Attività Ricreative Italiane costituita nel 1945 come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Le due associazioni hanno dato vita all'attuale C.S.I. APS adottando uno statuto unitario.

Il Centro Sportivo Italiano APS accoglie il compito della promozione sportiva al servizio degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l'esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli oratori e delle parrocchie, assumendone fini in fondo le finalità educative.

Il Centro Sportivo Italiano APS, oltre al forte legame con gli orientamenti della Chiesa italiana e dell'azione pastorale nelle Comunità Parrocchiali e negli Oratori, ribadisce la sua centralità nella promozione e nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi della società ribadendo la sua azione volta all'educazione attraverso lo sport.

Il Centro Sportivo Italiano APS intende testimoniare il valore dello sport come strumento per promuovere politiche di promozione dell'accoglienza, della salute, dell'occupazione, delle pari opportunità, della salvaguardia dell'ambiente, della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, della coesione ed integrazione sociale, della prevenzione e promozione dell'agio, dell'interculturalità, della promozione sportiva scolastica, del



volontariato sportivo internazionale, del contrasto al doping, del libero associazionismo, dei diritti allo sport e attraverso lo sport.

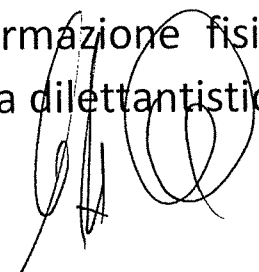
Allo stesso tempo il Centro Sportivo Italiano APS condivide e vive la propria proposta educativa al fianco di atlete e atleti, delle dirigenti e dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri e degli educatori sportivi, avendo a cuore, nella consapevolezza della complessiva interculturalità, l'importante testimonianza cui sono chiamati.

Il Centro Sportivo Italiano APS si adopera per contribuire alla progettazione e messa in atto di nuove politiche sportive, promuovendo azioni, progetti e percorsi di coerenza valoriale all'interno del sistema sportivo italiano ed internazionale, consolidando alleanze educative con le federazioni sportive, le discipline associate, gli altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

ATTIVITA'

Il C.S.I. e le sue strutture regionali e territoriali svolgono prioritariamente:

- Attività sportive dilettantistiche, agonistiche e non agonistiche, anche attraverso modalità competitive, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto e in coerenza con i Regolamenti tecnici federali e con i principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I.;
- Attività sportive amatoriali, e attività ludico-motorie con scopi di ricreazione, aggregazione sociale, salute, benessere psico-fisico, maturazione personale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva dilettantistica;



- Attività formative: corsi ed altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori associativi nonché per insegnanti di attività motorie e sportive delle scuole dell'obbligo e non, nell'ambito della didattica sulla motricità e lo sport e sul ruolo della tutela alla salute che esso riveste, di cui all'all. 1 della Direttiva n. 170 del 21/3/2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.“;
- Attività sussidiarie di servizi ai soci, di carattere culturale, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva, nonché editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

La sede dell'Associazione è ad Acqui Terme in Piazza Duomo 12.

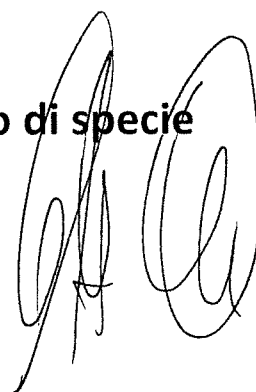
4. METODO DI VALUTAZIONE

4.1. Il metodo patrimoniale semplice

Il metodo patrimoniale semplice costituisce un passaggio valutativo imprescindibile da parte dell'Esperto Estimatore, essendo la fase comunque prodromica e talvolta essenziale di ogni valutazione.

4.2. La scelta del metodo di valutazione nel caso di specie

Quino Sorola



Il metodo patrimoniale semplice consente di esprimere il valore delle attività correnti con riferimento alla data di valutazione (13/1/2023) di € 26.487,61.

5. STIMA DEL PATRIMONIO

Sulla base della documentazione bancaria fornita dall'Associazione, il Perito attesta che il Patrimonio oggetto di stima è di **€ 26.487,61**.

6. CONCLUSIONI

La sottoscritta esperta attesta che il valore stimato e attribuito al Patrimonio dell'Associazione **COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI ALESSANDRIA APS** ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e pertanto della separazione tra l'Associazione e le persone che la compongono è pari a **€ 26.487,61**.

In fede.

Tortona, 06/02/2023

Anna Sardu

(Dott. Anna Sardu)



REP. N. 3951

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre.

Il giorno ventitre del mese di marzo.

(23/03/2023)

In Acqui Terme, nel fabbricato posto in Via Monteverde, con accesso dal c.n. 12, al piano terreno.

Innanzi a me MATTIA CHIARA, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

E' PRESENTE:

- SARDU ANNA, nata ad Alghero (SS) il 18 gennaio 1955, domiciliata in Tortona (AL), Corso Montebello n. 54, codice fiscale: SRD NNA 55A58 A192W.

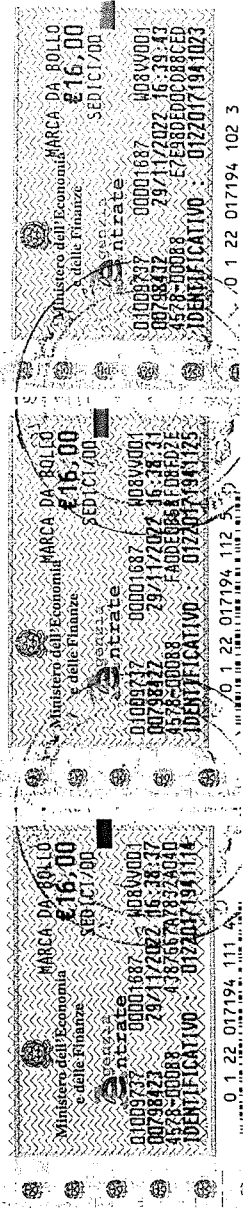
Detta comparente, della cui personale identità io notaio sono certo, mi presenta la perizia di stima, dalla medesima redatta in data 06 febbraio 2023, relativa alla stima del patrimonio dell'Associazione COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI ALESSANDRIA A.P.S., chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco la comparente, la quale presta il giuramento di rito pronunciando la formula "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità."

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto alla comparente che lo approva.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su un foglio di cui occupa la presente facciata e viene sottoscritto alle ore *dieci e venti*

Anna Sardu





CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato di Alessandria

Allegato "C" R.p.

3952/3430

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ARTT. 46 E 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445)**

La sottoscritta LUPO Carmela
nato a Grogardo (AL), il 11/04/1956
C.F. LPUCML56D51E188Y,

e residente in Via Ugo Pierino, 105 - 15019 Strevi (AL),

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R.

DICHIARA

- nella qualità di Legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione:
Comitato Territoriale C.S.I. di Alessandria APS,
C.F. 96002570065
e avente sede in Piazza Duomo, 12 - 15011 Acqui Terme AL

ai fini di cui all'art. 8, comma 5, lett. a) del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, che la predetta Associazione non è grado di depositare il proprio costitutivo in ragione della sua insussistenza e irrecoverabilità e che la stessa Associazione opera come da atto pubblico del CSI - APS nazionale allegato.

Acqui Terme, 16/01/2023



Legale rappresentante

Carmela Lupo

Accettato "D" Rep.

3952/3430

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

COMITATO TERRITORIALE DI ACQUI TERME - ALESSANDRIA

ASSEMBLEA TERRITORIALE quadriennio 2020/2024

ACQUI TERME, 31 GENNAIO 2021

VERBALE

Il giorno 31 GENNAIO 2021, alle ore 14, in seconda convocazione, ad ACQUI TERME, presso la sede legale del comitato in via Garibaldi n. 64, si riunisce l'Assemblea del CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI ACQUI TERME e ALESSANDRIA convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Verifica dei poteri;
2. Elezione delle commissioni assembleari;
3. Relazione;
4. Dibattito;
5. votazione di documenti e mozioni;
6. Elezione del Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti;
7. Varie ed eventuali.

VERIFICA DEI POTERI

La presidente del comitato Carmela Lupo detta Carmen (di seguito chiamata Carmen).nella sua qualità di legale rappresentante dichiara aperta l'assemblea e comunica la forza accertata dalla commissione per i poteri e le garanzie.

☐ Risultano presenti direttamente o per delega n° 16 società delle aventi diritto. L'assemblea può, quindi, procedere all'espletamento di tutti i punti posti all'ordine del giorno;

☐ Il presidente comunica all'assemblea che la verifica poteri si è svolta regolarmente.

ELEZIONE DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Il presidente dell'assemblea s'insedia coi suoi collaboratori, Amedeo Ripane, vice presidente dell'Assemblea e Viviana Perfumo, segretaria dell'assemblea vengono nominati scrutatori Matteo Palumbo, Tiziano Canepa e Serena Benzi.

Carmen, ringrazia tutti i presenti, e con un po' di emozione relaziona i presenti di questa assemblea che in teoria avrebbe dovuto tenersi tra febbraio ed aprile del 2020, ed invece per i noti fatti legati alla pandemia, purtroppo oltre ad aver fermato tutta l'attività sportiva, ha bloccato anche quasi tutta l'attività istituzionale.

Come deliberato dalla Presidenza Nazionale del 23 ottobre 2020 e ripreso nella convocazione dell'assemblea il comitato di Alessandria ed il comitato di Acqui Terme sono diventati un unico comitato, dando vita ad un nuovo comitato denominato: CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI ALESSANDRIA, con sede legale in Acqui Terme, via Garibaldi N. 64.

Il presidente invita l'assemblea a tenere ancora aperta la verifica poteri e a stabilisce l'orario di chiusura definitiva della stessa.

☒ L'assemblea delibera di tenere ancora aperta la verifica poteri e stabilisce di chiuderla definitivamente alle ore 16

Il presidente propone il seguente svolgimento dei lavori

ore 14	1-	Verifica dei poteri;
ore 14,10	2-	Elezioni delle commissioni assembleari;
ore 14,30	3-	Relazione sull'andamento dei due comitati e presa d'atto della delibera Nazionale di unificazione dei comitati di Acqui Terme e Alessandria e relazione sull'andamento degli stessi con proposte di rilancio per il quadriennio 2020/2024;
ore 15,00	4-	Dibattito;
ore 15,00	5-	Votazioni di documenti e mozioni
ore 16,00	6-	Elezione del presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti;
ore 20,00	7-	Varie ed eventuali

☒ L'assemblea approva la proposta del presidente.

SALUTI ED INTERVENTI DEGLI OSPITI

Il presidente comunica che sono collegati e portano il loro saluto:

Don Paolo Parodi, consulente ecclesiastico del comitato Acquese.

Mauro Santanera, Presidente Regionale del Centro Sportivo Italiano Piemontese.

Vincenzo Porrizzo, Direttore Tecnico Regionale per l'attività sportiva.

Samuele Chiappino, dirigente e allenatore della società CI CU PA SP CASA GIOVANE S. PIETRO VIRTUS.

Pitagora Luigi e Gilberto Guglieri, due consiglieri storici del comitato Acquese.

Bruno Pilone, Vice Presidente vicario uscente e presidente della Polisportiva di Comitato di Acqui Terme.

Michael Ugo, Andrea Iaino consiglieri uscenti.

Amedeo Ripane, vice presidente uscente e vice presidente vicario del Comitato Regionale.

Viviana Perfumo, Presidente della "NOI CUOREGIOVANE – APSSD", già collaboratrice del comitato nell'organizzazione dei vari tornei giovanili della diocesi di Acqui.

Serena Benzi, new entry del gruppo, da qualche anno collaboratrice dell'area di segreteria.

Tiziano Canepa, già impegnato con la segreteria, e con l'attività extra-scolastica.

Emanuele Campora, Presidente del GRUPPO PALLAVOLO GAME OVER A.S.D.

Walter Vela, collaboratore del CSI Acquese da almeno 10 anni per i tornei di calcio giovanile.

Matteo Palumbo, coordinatore attività sportiva uscente.

Samuele Chiappino

[Signature]

Lucas Barbero, in questi mesi di chiusura ha supportato il comitato con uno studio approfondito che ha portato una nuova prospettiva di lavoro per il bene del nuovo comitato, provando a responsabilizzare chiunque si sia messo a disposizione.

RELAZIONE

Il presidente del comitato legge la "relazione del consiglio del comitato". La stessa viene allegata al presente verbale del quale fa parte integrante. **(allegato 1)**

DIBATTITO

Nel dibattito che segue la relazione in un coro unico tutti gli intervenuti auspicano un buon cammino al nuovo consiglio di comitato ad iniziare da:

Don Paolo Parodi, che in un breve intervento oltre che il saluto di rito rivolto a tutti i presenti, rimarca quanto già detto da Carmen che cimentarsi in questa nuova sfida è una bella e grande opportunità per crescere.

Mauro Santanera, sottolinea la disponibilità sia del Comitato Regionale che del Consiglio Nazionale, intesi a favorire la ripartenza con iniziative ed aiuti concreti; nel contempo auspica anche la collaborazione della politica sia Regionale che Nazionale.

Vincenzo Porrazzo, vuole incontrare al più presto i vari direttori sportivi per farsi trovare pronti ed organizzati non appena si potrà ripartire.

Samuele Chiappino, si augura di poter collaborare con un comitato attivo ed organizzato.

Per **Pitagora Luigi e Gilberto Guglieri**, i due consiglieri storici del comitato Acquese, **Carmen** informa i presenti che nella prima riunione in presenza saranno insigniti della carica di Presidente Onorario.

Bruno Pilone, Vice Presidente Vicario uscente e presidente della Polisportiva di Comitato di Acqui Terme, si mette a disposizione come addetto stampa e la segreteria.

Michael Ugo, Andrea Laino consiglieri uscenti, si uniscono ai saluti ed agli auguri al nuovo gruppo, a cui danno tutto il loro supporto, a prescindere dall'incarico che riceveranno in futuro.

Amedeo Ripane, ovviamente si augura che queste nuove forze possano servire da incentivo per rafforzare gli entusiasmi per affrontare questa nuova sfida, e si mette a disposizione in prima persona anche come amministratore.

Emanuele Campora, si mette a disposizione del comitato.

Matteo Palumbo, grazie alle disponibilità di alcuni tecnici qualificati e soprattutto che si riconoscono nei fini istituzionali del Centro Sportivo Italiano, illustra brevemente alcuni suoi progetti, che vedono la costituzione di varie commissioni atte a strutturare e far crescere le varie discipline sportive, ed allo scopo illustra ad esempio il calcio con **Walter Vela** per il calcio, **Giuseppe Palumbo e Roberto Potito** per il nuoto, **Tiziano Canepa** per la pallavolo, **Michele Piccioni e Serena Benzi** per l'attività dei disabili, **Paolo Vercelli** per l'attività di Nordic Walking, **Mattia Traversa** per la pallacanestro e **Lucas Barbero** responsabile della formazione. Ovviamente questi sono solo alcune proposte che poi il tempo potrà vedere svilupparsi in altre discipline.

Lucas Barbero, che come detto sopra, in questi mesi di chiusura ha supportato il comitato con uno studio approfondito portando una nuova prospettiva di lavoro per il bene del nuovo comitato, responsabilizzando chiunque si sia messo a disposizione.

☒ Approvata con voti 16 su 16 votanti

VOTAZIONE DI DOCUMENTI E MOZIONI

Non sono stati presentati documenti o mozioni

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO E DEI REVISORI DEI CONTI

Il presidente ricorda che a norma del vigente statuto l'assemblea deve eleggere:

- il presidente del comitato;
- numero 8 consiglieri di comitato;
- un revisore dei conti effettivo ed uno supplente.

Il presidente dell'assemblea presenta i candidati alla carica di presidente del comitato, invitandoli ad illustrare il loro programma.

Interventi dei candidati:

Carmela Lupo detta Carmen

"Vorrei ringraziare tutti quanti mi sono stati vicini negli immancabili momenti personali difficili, ed a tutti voi che ancora una volta avete voluto affidarmi la rappresentanza del Comitato.

Io, seppure orgogliosa, resto un po' reticente, difatti sono convinta che i vertici di qualsiasi ente, società e/o associazione, per poter funzionare al meglio devono essere soggetti ad un naturale ricambio, ma non per questo verrà meno il mio impegno, anzi sarà uno stimolo in più atto ad individuare ed accompagnare un gruppo coeso e giovane per la prossima assemblea. Grazie a tutti"

Il Presidente dell'Assemblea legge l'elenco dei candidati alla carica di consigliere di comitato che sono:

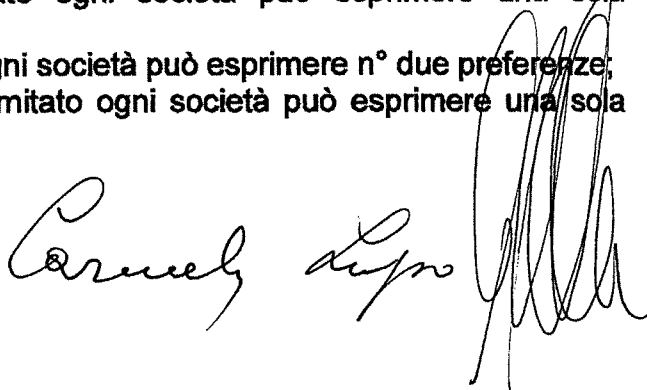
**AMEDEO RIPANE
ANDREA LAINO
BRUNO PILONE
GIUDITTA GALEAZZI
MATTEO PALUMBO
MICHAEL UGO
STEFANO GARBARINO
SERENA BENZI
TIZIANO CANEPA
VIVIANA PERFUMO**

e di revisore dei conti che sono:

**ANNA SARDU
MARIO BERNASCONE**

e ricorda che:

- per l'elezione del presidente di comitato ogni società può esprimere una sola preferenza;
- per l'elezione dei consiglieri di comitato ogni società può esprimere n° due preferenze;
- per l'elezione dei revisori dei conti di comitato ogni società può esprimere una sola preferenza.



Dopo aver ricordato che le schede riportanti un numero superiore di preferenze rispetto a quelle previste saranno annullate, il presidente dell'assemblea comunica che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16 alle ore 20,00 presso i seggi appositamente predisposti.

I lavori assembleari vengono sospesi alle ore 15,30, per consentire le operazioni elettorali; le stesse si svolgono regolarmente secondo quanto riportato nel verbale della commissione per i poteri e le garanzie.

Alle ore 20,30 il presidente dell'assemblea dichiara riaperti i lavori per comunicare i risultati delle votazioni e per la proclamazione degli eletti.

Il presidente dell'assemblea comunica che la votazione per l'elezione del presidente di comitato ha dato il seguente esito:

Candidato	Voti ottenuti
1. CARMELA LUPO detta Carmen	16

Viene proclamato eletto presidente del comitato la tesserata **Carmela Lupo detta Carmen**.

Il presidente dell'assemblea comunica che la votazione per l'elezione del consiglio di comitato ha dato il seguente esito:

Candidato	Voti ottenuti
1. BRUNO PILONE	5
2. AMEDEO RIPANE	5
3. MATTEO PALUMBO	4
4. STEFANO GARBARINO	3
5. TIZIANO CANEPA	3
6. VIVIANA PERFUMO	3
7. MICHAEL UGO	3
8. SERENA BENZI	3
9. ANDREA LAINO	2
10. GIUDITTA GALEAZZI	1

(Gli eletti a pari voti sono stati elencati in ordine di anzianità all'interno del comitato del Centro Sportivo Italiano)

Vengono proclamati eletti consiglieri del comitato i seguenti tesserati :

1. **BRUNO PILONE**
2. **AMEDEO RIPANE**
3. **MATTEO PALUMBO**
4. **STEFANO GARBARINO**
5. **TIZIANO CANEPA**
6. **VIVIANA PERFUMO**
7. **MICHAEL UGO**
8. **SERENA BENZI**

Il presidente dell'assemblea comunica che la votazione per l'elezione dei revisori dei conti di comitato ha dato il seguente esito:

Candidato	Voti ottenuti
1. ANNA SARDU	12
2. MARIO BERNASCONI	4

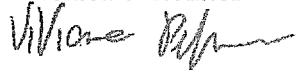
Vengono proclamati eletti i seguenti tesserati :

1. ANNA SARDU	Revisore effettivo
2. MARIO BERNASCONI	Revisore supplente

Alle ore 21,00, null'altro avendo da deliberare, l'assemblea viene dichiarata chiusa.

Il Segretario dell'Assemblea

Viviana Perfumo



Il Presidente dell'Assemblea

Carmen Lupo



CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI ACQUI TERME E ALESSANDRIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO

Nel quadriennio appena vissuto sono molte le cose che sono successe, e purtroppo non sempre tutte positive; ad iniziare da questo ultimo anno dove anche le attività più semplici, non si sono potute svolgere; eppure noi siamo qui con tanta voglia di fare e da oggi con una nuova identità.

Dopo circa 76 anni di attività non esisterà più il Consiglio Circostrizionale C.S. I. di Acqui Terme, ma bensì ci identificheremo in **Centro Sportivo Italiano Comitato di Alessandria**.

Il patto associativo è sempre lo stesso, il simbolo è sempre lo stesso, il nostro modo di vedere lo sport e/o le attività sociali sono sempre le stesse, la bandiera è sempre la stessa con i nostri colori azzurro/arancio, però per noi che viviamo il CSI da qualche anno è comunque un distacco che pesa, ma riteniamo essere anche un punto di forza da cui ripartire e sicuramente va presa come una bella opportunità per crescere.

Il territorio di pertinenza dell'Acquese e della rispettiva Diocesi si basa su un ipotetico bacino d'utenza di trenta/trentacinquemila persone, ovviamente allargando gli orizzonti sul territorio Alessandrino, si potrà lavorare oltre che sulla città di Alessandria, con il Novese, Il Tortonese, il Casalese e ipotizzando un bacino d'utenza molto più vasto gli obiettivi possono moltiplicarsi.

Facendo una breve cronistoria del passato quadriennio, (ormai quinquennio...) possiamo dire che nel nostro piccolo qualcosa siamo riusciti a farlo:

sono proseguiti i tornei a Monastero Bormida;

grazie a Walter Vela ne abbiamo inventati altri tipo a Castel Boglione;

sono proseguiti i campionati provinciali di calcio a 5 e a 7, con L'instancabile Matteo Palumbo che da anni li segue ininterrottamente;

in sinergia con i comitati di Asti e Alba abbiamo partecipato ai campionati interprovinciali di pallavolo e basket; nel 2019 abbiamo seguito tutta la parte sportiva della prima edizione di Acquilimpiadi, con attività sportiva riservata ai ragazzi/e disabili e non, coinvolgendo tutte le scuole dell'Acquese;

grazie a ragazzi/e come Amedeo Ripane, Andrea Laino, Andrea Lingeri, Viviana Perfumo, Gisella Ottazzo, Giorgio Pizzorni e tanti altri, abbiamo dato vita ai tanti tornei di calcio e pallavolo per i ragazzi e le ragazze delle varie parrocchie diocesane;

presso i nostri circoli, tipo il Tennis di Cassine è stato bello organizzare una marea di Feste dello sport, soprattutto e grazie all'impegno di Stefano Garbarino;

il circolo Raffo di Castelnuovo Bormida ci ha dato l'opportunità di creare dei tornei notturni di beach volley e Calcio balilla;

attività extra-scolastica con il calcetto, la pallavolo, il tennis tavolo, il badminton con i nostri qualificati istruttori ovvero: Giacomo De Stales, Tiziano Canepa, Martina Pastorino, Andrea Carozzo, Mattia Coltella e Jessica Corsico.

Grazie sempre al gruppo dei giovani già menzionati, abbiamo attivato un nutrito Centro Estivo prima con un oratorio oggi con una APSSD a noi affiliata.

Grazie a Bruno Pilone che assumendosi la responsabilità come presidente della Polisportiva di Comitato ci consente quell'attività sportiva che non si svolge a carico di nessuna società e che in automatico viene caricata sulla polisportiva.

Mentre sul comitato di Alessandria, in questi due anni e poco più di commissariamento, siamo riusciti a fare poche cose:

Siamo passati da 15 società a 22, con un incremento dei tesserati, soprattutto grazie ad un progetto di promozione associativa seguito direttamente dalla Presidenza Nazionale, che prevede una scontistica importante sia sull'affiliazione che sui tesseramenti delle nuove associazioni, mai state affiliate al Centro Sportivo Italiano; anche se sul piano associativo qualche lacuna l'abbiamo individuata, difatti per chi ha scelto di aderire a quel tipo di progetto non partecipa ad alcuna attività sportiva, scegliendo quella soluzione semplicemente perché più conveniente

Grazie all'impegno di Serena Benzi abbiamo conosciuto ed affiliato una società di tennis tavolo per non vedenti;

con l'allenatore Samuele Chiappino abbiamo collaborato con la Casa del Giovane di Novi per un piccolo torneino di calcetto per ragazzi.

Per finire abbiamo preso contatto con i gestori degli impianti sportivi del Centogrigio di Alessandria,

su cui abbiamo svolto alcune finali Regionali ed Interregionali di pallavolo e calcio, programmando una serie di iniziative che purtroppo si sono arenate nella pandemia.

L'ultimo anno è stato devastante, è inutile star qui a fare un elenco delle cose che avremmo potuto fare e che non abbiamo avuto occasione di portare avanti, e non certo per colpa nostra; di fatto non siamo neppure riusciti a finire quanto programmato ed avviato all'inizio dell'anno sportivo, ad iniziare dalle finali di tennistavolo, in programma a maggio del 2020 ad Ovada.

Una piccola nota di amarezza quando si pensa alla finale di corsa campestre nel 2013, da cui sono usciti alcuni giovani che si stanno rendendo sempre più presenti nel CSI come Amedeo, Andrea e Stefano.

Nonostante la pandemia, siamo qui con grandi prospettive per il futuro, in questo inizio di una nuova storia che speriamo possa portare forze ed entusiasmi nuovi per il nostro Comitato.

Ho chiesto a Lucas Barbero di aiutarci a capire le criticità e come affrontarle, Lucas con un attento studio sia sulle persone che si sono messe a disposizione, sia confrontandosi con altri comitati CSI a livello Nazionale ha svolto un lavoro immenso.

In questi mesi abbiamo avuto l'occasione di prepararci all'assemblea con un carico di entusiasmo superiore, con stimoli nuovi e soprattutto con idee chiare sul da farsi, riservando ad ognuno di noi il nostro carico di lavoro.

I progetti sono tanti, ovviamente speriamo di poterne realizzare almeno una parte.

La **Formazione**, indispensabile per poter organizzare al meglio l'attività sportiva e non solo; crediamo fermamente che mai come in questo momento la formazione dei dirigenti si rende necessaria per poter creare un gruppo che alla prossima assemblea sia in grado di guidare il comitato CSI con il giusto spirito associativo, ed allo stesso tempo la crescita delle disuguaglianze sia nello sport che nel sociale, ci spinge a rivolgere le nostre attenzioni verso le associazioni del terzo settore.

La **Direzione tecnica**, che vede nel futuro la costituzione di varie commissioni di lavoro, atte a migliorare tutta l'attività sportiva ed associativa.

La **Segreteria**, dovrà essere seguita costantemente anche con la possibilità di avere una persona fissa a svolgere una mansione che dovrà operare al meglio.

Infine ma non meno importante l'**addetto stampa** e tutto quello che è **informazione**, è innegabile che dobbiamo renderci più visibili sul territorio con notizie che vanno incrementate ed aggiornate in tempo reale.

Sarà il compito di noi più "vecchi" la responsabilità di accompagnare i nostri giovani in questo cammino associativo, al loro fresco entusiasmo affianchiamo la nostra storia.

Ed è per questo che persone come Pitagora Luigi (per noi il Pitti) e Gilberto Guglieri (per noi il Gibi) riteniamo indispensabile possano restare delle colonne portanti del nostro comitato, ed a loro che in questi anni hanno già ricevuto il discobolo d'oro, affideremo con gioia la Presidenza Onoraria.

Anni difficili, anni che a volte ci segnano dentro, però tutto fa esperienza, tutto può servire per migliorare e migliorarci ed il Centro Sportivo Italiano in cui tutti noi crediamo ci fornisce gli strumenti per poterlo fare nel miglior modo possibile..

Grazie a tutti/e Voi

Presidente
Carmen Lupo

